

== Anno XVI -- N. 3 ==

== Maggio-Giugno 1917 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-245 - ROMA

Questa pubblicazione è stata curata dal CAV. UFF. GIOVANNI RUSSO, Ispettore della emigrazione, che ha effettuato la traduzione dal testo originale della parte concernente la legislazione degli Stati Uniti.

SOMMARIO

DEL N. 3 DELL'ANNO 1917

Legislazione straniera sull'emigrazione e l'immigrazione

Legge 5 febbraio 1917 sull'immigrazione e sulla residenza degli stranieri negli Stati Uniti	<i>Pag.</i> 5
Ordinanza 26 luglio 1917 del Dipartimento del Lavoro, che stabilisce l'obbligo agli stranieri del passaporto e di speciali informazioni per l'entrata negli Stati Uniti durante la guerra.	" 46
Legge 19 ottobre 1918 sul rimpatrio negli Stati Uniti degli stranieri che prestarono servizio nell'esercito o nell'armata americana o nelle forze degli altri Stati alleati.	" 51

Atti Ufficiali

* —

Decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno.	" 52
---	------

Essendo stato sospeso per ragioni amministrative la pubblicazione del materiale destinato al Bollettino dell'emigrazione n. 3 del 1917, crediamo opportuno completare la lacuna nella serie dei fascicoli dello stesso anno contrassegnando il presente fascicolo col n. 3 su accennato.

Legislazione straniera sull'emigrazione e l'immigrazione

Legge 5 Febbraio 1917 sull'immigrazione e sulla residenza degli stranieri negli Stati Uniti.

Art. 1. — Il termine « straniero » dovunque usato nella presente legge comprende chiunque non sia indigeno di nascita o cittadino naturalizzato degli Stati Uniti. Tale definizione però non comprende gli Indiani degli Stati Uniti non soggetti ad imposte, nè gli abitanti delle isole che dipendono dalla Confederazione.

Il termine « Stati Uniti », usato sia nel titolo sia nei vari articoli della legge, comprende gli Stati dell'Unione ed ogni acqua, territorio o altra località soggetta alla Confederazione, eccettuata la Zona del Canale dell'Istmo. Però allo straniero che abbandoni la Zona del Canale o qualsiasi possedimento insulare degli Stati Uniti per andare in altra località posta sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, non sarà permesso di recarvisi se non sotto l'osservanza delle condizioni comuni a tutti gli stranieri, contemplate nella presente legge.

Il termine « marinaio » usato nella presente legge, comprende ogni persona iscritta nelle matricole di bordo ed occupata in qualunque servizio sui piroscafi, che arrivano negli Stati Uniti da qualsiasi porto o località stranieri.

La presente legge sarà applicata nelle Isole Filippine dai funzionari locali del Governo generale, eccetto che e fino a che non venga sostituita da una legge, emanata dal Parlamento delle Filippine medesime ed approvata dal Presidente degli Stati Uniti.

Nota. — Nella traduzione della presente legge si è voluto, per quanto è possibile, riprodurre fedelmente la forma caratteristica del testo originale, propria dello stile giuridico delle leggi americane ed inglesi. Le quali, se per raggiungere la precisione e la chiarezza massima della casistica legale mostrano talora soverchia prolissità di linguaggio, presentano tuttavia il sommo pregio di escludere errori di interpretazione.

allo scopo di regolare l'immigrazione in dette isole secondo la legge federale del 29 agosto 1916, che riguarda il futuro assetto politico delle Filippine e il loro governo autonomo.

Art. 2. — Sarà imposta e riscossa una tassa di otto dollari per ogni straniero che entri negli Stati Uniti, compresi i marinai stranieri ammessi regolarmente, in forza della presente legge.

I fanciulli di età inferiore a sedici anni, che siano accompagnati dal padre o dalla madre, non saranno soggetti alla tassa suaccennata. La tassa sarà pagata al ricevitore delle dogane del porto o del distretto doganale nel quale si recherà lo straniero o, se in quel porto o distretto non vi sia ricevitore doganale, al ricevitore più vicino, dal capitano, agente, armatore o raccomandatario della nave, della compagnia di navigazione o di altro mezzo di trasporto che porti lo straniero negli Stati Uniti, o dallo straniero medesimo ove questi giunga in altro modo o non sia possibile riscuotere la tassa dal vettore.

La tassa imposta col presente articolo è garantita sulla nave o su altro mezzo di trasporto, con cui gli stranieri sono arrivati negli Stati Uniti e costituisce un credito del Governo federale verso l'armatore o gli armatori della nave o di altro mezzo di trasporto.

Il pagamento della tassa può essere ottenuto con tutti i mezzi consentiti dal diritto e dall'equità.

La tassa non sarà riscossa per gli stranieri che entreranno negli Stati Uniti, per un soggiorno temporaneo, dopo aver dimorato senza interruzione durante il periodo di un anno almeno, dalla data del loro arrivo, nel Canada, a Terranova, nella Repubblica di Cuba o nella Repubblica del Messico; nè per coloro alla cui ammissione nulla osti e che risiedano in qualsivoglia possedimento degli Stati Uniti o ne siano cittadini; nè, infine, per gli stranieri di transito per il territorio federale o che, essendo stati ammessi legalmente negli Stati Uniti, transitano da una parte dell'Unione ad un'altra, attraversando territori esteri finitimi.

Il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, emanerà norme e regolamenti e prescriverà le condizioni necessarie per impedire che si abusino di tali eccezioni.

Il Commissario generale dell'immigrazione, per ordine e con l'approvazione del Segretario del Lavoro e previ accordi con le compagnie di trasporto, a' termini dell'articolo 23 della presente legge, può stabilire norme speciali pel pagamento della tassa imposta col presente articolo su ciascuno o su tutti gli stranieri che intendano entrare negli Stati Uniti da un territorio estero finitimo.

Per gli stranieri che entrano nelle Isole Filippine, la detta tassa sarà versata nella locale tesoreria e andrà a profitto delle Isole stesse.

Nel caso di stranieri provenienti da territori esteri limitrofi, che chiedono l'ammissione ma sono respinti, la tassa individuale riscossa sarà loro rimborsata in seguito a domanda redatta su apposito modulo che verrà loro fornito con le debite istruzioni.

Art. 3. — Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, gli imbecilli, i deficienti mentali (*feeble-minded*), gli epilettici, i pazzi, coloro che hanno sofferto, in qualunque periodo di tempo precedente, uno o più attacchi di pazzia, gli psicopatici, gli affetti da alcoolismo cronico, gli indigenti, i mendicanti di professione, i vagabondi, le persone affette da tubercolosi di qualsiasi forma o da malattia ributtante o contagiosa; quelle non comprese nelle categorie precedenti, che siano riconosciute e dichiarate in seguito ad esame medico, affette da difetti mentali o fisici tali da renderle incapaci di guadagnarsi da vivere; coloro che siano stati condannati per un delitto od altro reato che implichi turpitudine morale (*felony or other crime or misdemeanor involving moral turpitude*) o confessino di averlo commesso; i poligami e le persone che professano, ammettono o propugnano la poligamia; gli anarchici o le persone che ammettono e propugnano il sovvertimento con la forza o con la violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni ordinamento legislativo (*forms of law*) o non ammettono i poteri costituiti o si oppongono ad essi (*disbelieve in or are opposed to organized government*) o propugnano l'assassinio di pubblici funzionari o del pari propugnano o insegnano la distruzione illegale della proprietà; i membri e gli affiliati di associazioni che seguono o divulgano teorie contrarie ai governi costituiti, ovvero coloro che sostengono o insegnano il

dovere (*the duty*), la necessità o la convenienza dell'aggressione od uccisione sia di qualsiasi funzionario specificatamente determinato, sia di funzionari in genere del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo costituito; coloro che propugnano o professano l'illegale distruzione della proprietà; le prostitute o le persone che vengono negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone che vivono della prostituzione o ne ritraggono in tutto od in parte i loro proventi; le persone denominate in questa legge operai sotto contratto, che siano state indotte, aiutate, incoraggiate e spinte ad immigrare negli Stati Uniti, mediante offerte o promesse d'impiego, sieno queste vere o false, od in seguito a contratti verbali, scritti o stampati, espressi o taciti, per eseguire nell'Unione un lavoro di qualunque specie, comune o specializzato; coloro che arrivano in seguito a sollecitazioni fatte alle classi lavoratrici per mezzo della stampa, pubblicate o diffuse in paesi stranieri; coloro che possono cadere a carico della beneficenza pubblica; coloro che furono espulsi dagli Stati Uniti in forza di una qualunque disposizione della presente legge e che chiedono di essere ammessi nuovamente entro un anno dalla data della loro espulsione, a meno che, prima che si imbarcassero di nuovo in un porto straniero o tentassero di essere ammessi venendo da un territorio estero limitrofo, il Segretario del Lavoro abbia accolto favorevolmente la loro nuova domanda di ammissione; coloro ai quali il biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato con denaro altrui o che abbiano ricevuto aiuti da altri per immigrare negli Stati Uniti, tranne il caso in cui sia positivamente e chiaramente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle suindicate categorie di esclusi; coloro ai quali il biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato da una corporazione, associazione, società, municipalità, o governo estero, sia direttamente o indirettamente; i clandestini, ad eccezione di quelli che, se altrimenti ammissibili, possono essere ammessi a giudizio del Segretario del Lavoro; tutti i fanciulli di età inferiore ai sedici anni, che non siano accompagnati da uno o da ambedue i genitori o non vengano a raggiungerli, a meno che tali fanciulli possano essere ammessi a giudizio del Segretario del Lavoro, perchè a suo parere non possano cadere a carico della pubblica beneficenza e possiedano tutti gli altri requisiti richiesti.

Inoltre non saranno ammessi negli Stati Uniti, qualora non sia in altro modo disposto dai vigenti trattati, gli indigeni delle isole che non appartengono agli Stati Uniti, situate nelle adiacenze del Continente Asiatico, a sud del 20° parallelo di latitudine nord, ad ovest del 160° meridiano di longitudine est da Greenwich e a nord del 10° parallelo di latitudine sud; gli indigeni di qualunque paese provincia o dipendenza del Continente Asiatico, situata ad ovest del 110° meridiano di longitudine est da Greenwich e ad est del 50° parallelo di latitudine nord, eccettuata la parte del detto territorio posta tra il 50° e il 64° meridiano di longitudine est da Greenwich e il 24° e il 38° parallelo di latitudine nord. Nessuno degli stranieri, esclusi per qualunque motivo dagli Stati Uniti o ai quali non è consentito di entrarvi, sarà ammesso negli Stati Uniti.

Le disposizioni precedenti non si applicheranno tuttavia ai funzionari governativi, ministri del culto o maestri di religione, missionari, avvocati, medici, farmacisti, ingegneri civili, insegnanti, studenti, autori, artisti, commercianti e viaggiatori per diporto, nè alle loro mogli legittime ed ai loro figli di età inferiore a 16 anni che li accompagnano o che in seguito possono chiedere l'ammissione negli Stati Uniti.

Per altro, se tali persone o le loro mogli legittime o i loro figli nati all'estero, non conserveranno negli Stati Uniti le condizioni o le professioni suindicate, si riterrà che vi si trovino in contravvenzione alla legge e saranno respinti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Tre mesi dopo l'approvazione della presente legge non saranno ammessi negli Stati Uniti, oltre quelli non ammessi attualmente, gli stranieri di età superiore a 16 anni che, essendo fisicamente capaci di leggere, non sappiano leggere la lingua inglese od altra lingua o dialetto, compreso l'ebraico. Ogni straniero ammissibile o già legalmente ammesso e ogni cittadino degli Stati Uniti può condurre seco o far venire il padre od il nonno al di sopra di 55 anni, la moglie, la madre, la nonna o la figlia nubile o vedova, qualora non debbano essere escluse per altri motivi, anche se non sappiano leggere.

Allo scopo di accertare se gli stranieri sappiano leggere, gli Ispettori d'immigrazione saranno forniti di appositi moduli di

grandezza uniforme, preparati sotto la direzione del Segretario del Lavoro. Ciascun modulo conterrà non meno di trenta e non più di quaranta parole di uso comune, stampate in carattere facilmente leggibile in una delle lingue o dei dialetti degli immigranti. Ciascuno straniero indicherà la lingua o il dialetto in cui desidera di essere esaminato e sarà invitato a leggere le parole stampate sul modulo nella lingua o dialetto prescelto.

Saranno esclusi dalla prova anzidetta le seguenti categorie di persone: gli stranieri che dimostreranno, in modo ritenuto sufficiente dal competente funzionario d'immigrazione o dal Segretario del Lavoro, di voler essere ammessi negli Stati Uniti per sfuggire a persecuzioni religiose nel paese di loro ultima residenza; sia che la prova di tale persecuzione si abbia in atti manifesti, sia che risulti da leggi o da regolamenti locali, i quali contengano disposizioni contrarie allo straniero o alla razza alla quale egli appartiene a causa della sua fede religiosa; gli stranieri che sono stati legalmente ammessi negli Stati Uniti e che vi hanno risieduto per cinque anni consecutivi e che vi ritornano entro sei mesi dalla data della loro partenza; gli stranieri in transito per gli Stati Uniti; gli stranieri già ammessi legalmente negli Stati Uniti e che in seguito passano da una località all'altra della Confederazione attraverso territori stranieri contigui.

In forza delle disposizioni contenute nella presente legge non saranno escluse, qualora non debbano essere respinte per altri motivi, le persone che riportarono condanne per reati puramente politici, o che ammettono o insegnano o propugnano la perpetrazione di tali reati.

Le disposizioni della presente legge — concernenti il pagamento del biglietto o del prezzo di trasporto fatto da corporazioni, associazioni, società, municipalità o governi esteri — non si applicheranno ai biglietti o passaggi posseduti da stranieri che attraversano, senza fermarvisi, gli Stati Uniti per recarsi in un paese estero contiguo.

Gli operai specializzati, qualora non debbano essere esclusi per altri motivi, possono essere ammessi se non si trovino negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati. La questione della necessità di importare mano d'opera specializzata può essere ri-

solata in ogni singolo caso dal Segretario del Lavoro, in seguito a domanda di chiunque vi abbia interesse. La domanda dovrà essere fatta prima dell'importazione della mano d'opera e la decisione del Segretario del Lavoro dovrà essere presa previa accurate indagini del caso.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il contratto di lavoro, non si applicano agli attori, agli artisti, ai conferenzieri, ai cantanti, alle bambinaie, alle infermiere (*nurses*), ai ministri di qualsiasi culto, ai professori in istituti o convitti, a coloro che esercitano una professione riconosciuta liberale e alle persone addette ai servizi domestici.

Qualora il Presidente degli Stati Uniti sia convinto che i passaporti, rilasciati da un governo estero ai suoi cittadini o sudditi per recarsi in un paese diverso dagli Stati Uniti o in un possedimento insulare degli Stati Uniti, o nella zona del Canale, debbono servire allo scopo di render possibile al titolare di entrare nel territorio dell'Unione a danno delle condizioni locali del mercato del lavoro, il Presidente stesso ricuserà ai cittadini o sudditi dello Stato, che rilascia tali passaporti, il permesso di entrare nel territorio continentale degli Stati Uniti dal paese estero o dal possedimento insulare o dalla Zona del Canale.

Gli stranieri che ritornano, dopo una temporanea assenza, al loro precedente domicilio negli Stati Uniti, tenuto stabilmente per sette anni consecutivi, possono essere riammessi, a giudizio del Segretario del Lavoro e sotto l'osservanza delle condizioni che esso crederà di stabilire.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro o la prova di lettura, le disposizioni contenute nella presente legge non potranno essere applicate in modo da impedire, ritardare o limitare, a qualsiasi espositore straniero o a chi abbia ottenuto una concessione o una licenza speciale per una fiera o un'esposizione autorizzata con legge dal Congresso, il trasporto dal proprio paese negli Stati Uniti di operai sotto contratto, che non debbano essere esclusi per altri motivi, come meccanici, artigiani, agenti od altri impiegati che possono occorrere per impiantare o dirigere la propria mostra o per preparare, impiantare o dirigere qualsiasi impresa, autorizzata o permessa, in forza di una concessione o di una li-

senza speciale, che gli sia stata o possa essergli accordata per lo stesso oggetto. Il Commissario generale d'immigrazione, con la approvazione del Segretario del Lavoro, può stabilire, per lo scopo di cui si tratta, norme speciali tanto per l'ammissione quanto per il ritorno delle persone accennate.

Il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, stabilirà le norme e prescriverà le condizioni, comprese le cauzioni che fossero necessarie, per controllare e disciplinare l'ammissione e il ritorno di stranieri che, pur non essendo ammissibili per altri motivi, chiedono di essere ammessi temporaneamente.

Le disposizioni della presente legge non si applicheranno ai funzionari accreditati di governi esteri, nè ai componenti il loro seguito o le loro famiglie, nè ai loro ospiti.

Art. 4. — È vietato di introdurre negli Stati Uniti donne o fanciulle straniere a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; chiunque direttamente o indirettamente introdurrà o tenterà d'introdurre, allo scopo anzidetto, ovvero terrà o tenterà di tenere presso di sè per lo scopo medesimo uno straniero illegalmente introdotto nella Confederazione, e chiunque terrà, manterrà, favorirà o aiuterà o ricovererà in una casa o in altro luogo, a scopo di prostituzione o per qualsiasi altro fine immorale, stranieri illegalmente introdotti, sarà, in ciascuno dei casi suindicati, sottoposto a procedimento penale e, se riconosciuto colpevole, sarà punito col carcere fino a 10 anni e con la multa fino a cinquemila dollari.

Il giudizio e la condanna per i predetti reati avranno luogo nel distretto, nel quale è stato condotto lo straniero illegalmente introdotto dalla persona o dalle persone imputate, ovvero nel distretto, in cui è stata commessa la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Lo straniero respinto ed espulso, ovvero arrestato ed espulso in forza delle disposizioni della presente legge — concernenti le prostitute, i favoreggiatori e altre simili persone immorali — il quale tenterà di ritornare o di entrare negli Stati Uniti sarà ritenuto colpevole di reato e, in caso di condanna, punito col carcere

fino a due anni. Nei procedimenti, di cui al presente articolo, la testimonianza del marito o della moglie sarà ammessa e costituirà prova sufficiente dell'uno contro l'altro coniuge.

Art. 5. — È vietato a qualsiasi persona, compagnia, società o corporazione, di anticipare, sotto qualsiasi forma, il prezzo del trasporto o di promuovere, agevolare, incoraggiare o sollecitare in qualsiasi modo l'introduzione o l'immigrazione negli Stati Uniti di uno o più operai sotto contratto, tranne il caso in cui questi operai siano ammessi a' termini delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, o siano stati introdotti con l'autorizzazione del Segretario del Lavoro in forza delle disposizioni dell'articolo 3 medesimo.

Per ogni violazione di una delle disposizioni del presente articolo, la persona, compagnia, società o corporazione, che se ne sia resa colpevole, sarà tenuta a pagare una multa di mille dollari, che potrà essere applicata e riscossa dal Governo federale, con la stessa procedura seguita ora davanti alle Corti degli Stati Uniti per la riscossione dei debiti di tale valore. Inoltre, per ciascuna violazione delle disposizioni anzidette, la persona che se ne sia resa colpevole potrà essere sottoposta a giudizio penale per delitto commesso e, in caso di condanna, punita con la multa di mille dollari o col carcere da sei mesi a due anni. Tanto nel procedimento civile quanto nel procedimento penale, possono essere iniziati giudizi separati per ogni singolo straniero che abbia ricevuto offerta o promessa di collocamento nel modo suindicato.

Il Dipartimento della giustizia, di concerto col Dipartimento del Lavoro, può dare, prelevandole dalle multe o pene pecuniarie riscosse, ricompense in denaro a coloro, eccettuati i funzionari governativi, che forniranno informazioni tali da rendere possibili il ricupero delle pene pecuniarie o l'arresto e la punizione dei colpevoli nel modo preveduto dal presente articolo.

Art. 6. — È vietato e sarà considerato come una violazione dell'articolo 5 della presente legge il fatto o il tentativo di promuovere, favorire, incoraggiare o sollecitare l'immigrazione di stranieri negli Stati Uniti, mediante promessa vera o falsa d'impiego

per mezzo di avvisi stampati, pubblicati o distribuiti all'estero. Per tale infrazione si procederà in via civile o penale od in ambedue i modi, a' termini del predetto articolo.

Art. 7. — È vietato a qualsiasi persona, associazione, società, compagnia, corporazione ed a chiunque altro si occupi del trasporto di stranieri negli Stati Uniti — compresi i proprietari, comandanti, ufficiali e agenti delle navi — di sollecitare, stimolare o tentare di sollecitare o incoraggiare l'immigrazione di stranieri negli Stati Uniti, sia direttamente sia indirettamente, mediante scritti, stampati o propaganda orale, il pagamento di provvigioni e la concessione di ribassi od in qualsiasi altro modo.

Chiunque violerà le disposizioni di cui sopra, sarà sottoposto a procedimento civile o penale o ad ambedue i procedimenti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge. Qualora consti al Segretario del Lavoro che il proprietario, comandante, ufficiale od agente di una nave ha trasportato o fatto trasportare in un porto degli Stati Uniti, stranieri reclutati nelle forme sopra indicate, il proprietario, comandante, ufficiale od agente della nave pagherà al ricevitore delle imposte del distretto doganale, del quale fa parte il porto d'arrivo o in cui può trovarsi la nave, la somma di dollari 400 per ogni singola infrazione. A nessuna nave potrà essere rilasciato il foglio di partenza finchè non sia stata risolta la questione circa l'obbligo del pagamento della multa o finchè questa non sia stata pagata; tale multa non potrà essere condonata nè rimborsata.

Il foglio di partenza potrà essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè sia depositata presso il ricevitore delle dogane una somma sufficiente a coprire l'importo della multa.

Qualora consti al Segretario del Lavoro che le disposizioni del presente articolo siano state persistentemente violate da qualche compagnia di trasporto o a vantaggio di essa, il Segretario medesimo dovrà sospendere la facoltà di trasportare ai porti della Unione stranieri di ogni classe per un periodo di tempo, che, a suo giudizio, sia sufficiente ad assicurare l'osservanza delle predette disposizioni.

Le disposizioni del presente articolo non vietano alle Compagnie di navigazione di diramare lettere, circolari o avvisi che si limitino esclusivamente ad informare circa le partenze delle loro navi e le condizioni e facilitazioni del trasporto.

Agli effetti degli articoli 5, 6 e 7, il fatto che una persona, compagnia, società, corporazione o associazione, promuova, favorisca, incoraggi, solleciti o stimoli, tenti di promuovere, favorire, incoraggiare, sollecitare o stimolare l'immigrazione di uno straniero da un paese estero negli Stati Uniti basterà a far presumere che la sua qualità di straniero era nota al colpevole.

Art. 8. — Chiunque — sia il comandante, l'agente, l'armatore od il raccomandatario di una nave — farà entrare o sbarcherà ovvero tenterà direttamente o per opera altrui di far entrare o sbarcare negli Stati Uniti, per mezzo di navi od in altro modo, ovvero nasconderà o farà ricoverare o tenterà di nascondere o di far ricoverare o di aiutare ovvero favorire altri per nascondere o far ricoverare in qualunque luogo, fabbricato, nave, carro ferroviario, veicolo o altro mezzo di trasporto, un emigrante, non debitamente ammesso da un ispettore d'immigrazione o che ai termini della legge non abbia diritto di entrare o di risiedere negli Stati Uniti sarà ritenuto colpevole di reato e sarà punito, se sia provata la sua reità, con la multa fino a due mila dollari e col carcere fino a cinque anni, per ogni singolo straniero che avrà sbarcato o introdotto o che avrà tentato di far sbarcare o di introdurre.

Art. 9. — È vietato a chiunque — comprese le compagnie di trasporto, eccettuate quelle delle linee ferroviarie che entrano negli Stati Uniti da un territorio estero limitrofo, e compresi altresì l'armatore, comandante, agente o raccomandatario di una nave — di introdurre negli Stati Uniti, sia da un territorio estero, sia da qualunque possedimento insulare degli Stati Uniti, uno straniero affetto da idiozia, pazzia, imbecillità, ottusità mentale, epilessia, psicopatia costituzionale, alcoolismo cronico, tubercolosi di qualsiasi forma o malattia ributtante o contagiosa. Se risulterà al Segretario del Lavoro che lo straniero introdotto negli Stati Uniti

era affetto da una delle predette infermità od incapacità al momento dell'imbarco all'estero e che l'esistenza della malattia od incapacità poteva fin d'allora essere constatata mediante un accurato esame medico, tale persona o compagnia di trasporto o comandante, agente, armatore o raccomandatario della nave, pagherà al ricevitore del distretto doganale a cui appartiene il porto di sbarco, per ogni singola violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la somma di dollari 200, oltre ad una somma uguale al nolo pagato dallo straniero pel viaggio dal punto iniziale di partenza, indicato nel biglietto, fino al porto di arrivo; quest'ultima somma sarà consegnata dal ricevitore delle dogane allo straniero, a favore del quale ne fu imposto il pagamento. È pure vietato a chiunque di trasportare in un porto degli Stati Uniti uno straniero, affetto da ogni altra infermità mentale, oltre quelle sopra enunciate, nonchè avente tali difetti fisici da renderlo incapace di guadagnarsi la vita, come è detto nell'articolo 3 della presente legge; se inoltre risulterà al Segretario del Lavoro che uno straniero introdotto negli Stati Uniti era affetto dalle indicate infermità al momento dell'imbarco all'estero e che l'esistenza di esse poteva fin d'allora essere constatata mediante un accurato esame medico, la persona responsabile pagherà al ricevitore del distretto doganale a cui appartiene il porto di sbarco la somma di dollari 25 per ogni singola violazione della presente disposizione, più una somma uguale al nolo pagato dallo straniero pel viaggio dal punto iniziale di partenza, indicato nel biglietto, fino al porto di arrivo. Quest'ultima somma sarà consegnata dal ricevitore delle dogane allo straniero a favore del quale ne fu imposto il pagamento. È parimente vietato a chiunque di trasportare in un porto degli Stati Uniti uno straniero che, a' termini dell'articolo 3 della presente legge, sia stato respinto o perchè non sappia leggere o perchè sia originario di quella parte del continente asiatico o delle isole adiacenti, di cui è cenno nello stesso articolo; se risulterà al Segretario del Lavoro che tale incapacità avrebbe potuto facilmente constatarsi prima della partenza dello straniero dal porto estero, la persona responsabile pagherà al ricevitore del distretto doganale a cui appartiene il porto di sbarco, per ogni singola violazione della presente disposi-

zione, la somma di dollari 200, oltre ad una somma uguale al nolo pagato dallo straniero pel viaggio dal punto iniziale di partenza indicato nel biglietto fino al porto di arrivo. Quest'ultima somma sarà consegnata dal ricevitore delle dogane allo straniero a favore del quale ne fu imposto il pagamento. A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza finchè non sia stata risolta la questione circa l'obbligo del pagamento della multa o finchè questa non sia stata pagata; la multa non potrà essere condonata nè rimborsata. Potrà rilasciarsi il foglio di partenza prima che sia decisa la questione, purchè venga depositata una somma sufficiente a coprire l'importo della multa.

Per le disposizioni del presente articolo non saranno soggette a multa le compagnie di navigazione che trasportino nei porti degli Stati Uniti stranieri che, in forza delle disposizioni od eccezioni contenute nell'articolo 3, non sono soggetti ad esclusione a' termini dello stesso articolo.

Art. 10. — Chiunque — sia il proprietario, l'ufficiale, l'agente di navi o di compagnie di navigazione, o di ponti internazionali, o di strade sottoposte a pedaggio, escluse però le linee ferroviarie autorizzate a stipulare contratti a norma dell'art. 23 della presente legge — trasporti uno straniero o lo provveda di mezzi per arrivare in un porto degli Stati Uniti, dovrà impedire lo sbarco di detto straniero in tempo o in luogo diversi da quelli stabiliti dai funzionari d'immigrazione. Qualora la persona, il proprietario, l'ufficiale o l'agente, trascuri di adempiere a questo obbligo, sarà ritenuto colpevole di reato e, in caso di provata reità, punito, per ogni infrazione, con la multa da 200 a 1000 dollari o col carcere fino a un anno o con entrambe queste pene. Se, a giudizio del Segretario del Lavoro, non fosse agevole od opportuno procedere contro la persona responsabile, sarà pignorata la nave dalla competente Corte federale a garanzia del pagamento di una multa di dollari mille.

Art. 11. — Allo scopo di accertare se gli stranieri, che arrivano nei porti degli Stati Uniti, appartengono ad una delle categorie escluse dalla presente legge o qualora al Segretario del La-

voro consti da informazioni ricevute che tali stranieri provengono da un paese o si sono imbarcati in una località, dove le malattie, indicate nell'articolo 3, sono diffuse o epidemiche, il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, può ordinare che i detti stranieri siano tratti a bordo della nave che li ha trasportati o in una stazione di immigrazione degli Stati Uniti a spese della nave stessa, secondo che le circostanze lo esigano o lo giustifichino, finchè i funzionari d'immigrazione e gli ufficiali sanitari competenti abbiano sottoposto gli stranieri ad osservazione ed esame sufficienti per stabilire se essi appartengano o no alle accennate categorie di esclusi.

Per evitare indebiti ritardi nello sbarco di passeggeri ovvero ostacoli al commercio, il Commissario generale dell'immigrazione può, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, emanare quelle disposizioni non contrarie alla legge, che reputerà necessarie per raggiungere i fini a cui mira il presente articolo.

Sarà infine obbligo degli ispettori dell'immigrazione di riferire al Commissario generale dell'immigrazione circa le condizioni di tutte le navi addette al trasporto degli stranieri negli Stati Uniti.

Il Segretario del Lavoro è autorizzato ed incaricato di stipulare accordi, pel tramite del Dipartimento di Stato, con i paesi le cui navi trasportano stranieri negli Stati Uniti, intorno al servizio degli ispettori e delle ispettrici del Governo federale a bordo delle navi, che trasportano immigranti o emigranti fra i porti esteri e quelli degli Stati Uniti.

Stipulati gli accordi, gli ispettori e le ispettrici dovranno restare in quella parte della nave dove sono alloggiati i passeggeri ed avranno l'obbligo della vigilanza durante la traversata e di fornire all'autorità d'immigrazione del porto di sbarco tutte quelle informazioni raccolte durante il viaggio, che gioveranno a stabilire l'ammissibilità di tali passeggeri.

Art. 12. — All'arrivo di uno straniero per via di mare in un porto degli Stati Uniti, nel continente nord americano, da un porto straniero o da un porto delle Isole Filippine, di Guam, Porto

Rico o Hawaii, e del pari all'arrivo in un porto dei predetti possedimenti insulari da un porto straniero, da un porto degli Stati Uniti del continente nord americano o da un porto di un altro possedimento insulare degli Stati Uniti, sarà obbligo del capitano o del comandante, del proprietario o consegnatario del piroscafo, del veliero od altra nave che abbia a bordo il detto straniero, di consegnare ai funzionari di immigrazione del porto di sbarco, elenchi o manifesti, dattilografati o stampati, dei passeggeri, compilati nel momento e nel luogo d'imbarco dello straniero e contenenti, in risposta alle domande scritte nella testata dell'elenco, informazioni complete ed accurate su ogni straniero, cioè cognome, nome, età e sesso; se coniugato o celibe; il mestiere o la professione; i connotati personali (compresi la statura, la complessione, il colore dei capelli e degli occhi ed altri segni particolari); se sappia leggere o scrivere; il paese di nascita e quello di ultima residenza permanente; la razza; il nome e indirizzo del parente più prossimo lasciato nel paese donde lo straniero proviene; il porto di sbarco negli Stati Uniti; l'eventuale destinazione definitiva; se sia fornito di biglietto ferroviario per questa destinazione, da chi gli fu pagato il biglietto di viaggio; se possieda 50 dollari, o, se meno, quanto possieda; se vada a raggiungere un parente od amico, e, in tal caso, di qual parente od amico si tratti e quali ne siano il nome e l'indirizzo preciso; se sia stato altre volte negli Stati Uniti, e, in caso affermativo, quando e dove; se sia stato detenuto o ricoverato in un ospizio di mendicizia o in un manicomio; se sia stato a carico della beneficenza pubblica; se sia poligamo; se sia anarchico, od ammetta o propugni il sovvertimento con la forza o con la violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro ordinamento legislativo, o non ammetta i poteri costituiti o si opponga ad essi; se propugni l'assassinio dei pubblici funzionari, o propugni o insegni la distruzione illegale della proprietà; se sia membro od affiliato di associazioni che insegnino teorie contrarie ai governi costituiti; se insegni la distruzione illegale della proprietà o sostenga o insegni il dovere, la necessità, o la convenienza dell'aggressione od uccisione di qualsiasi funzionario specificatamente determinato, sia di funzionari in genere del Governo degli Stati Uniti, o di altro Governo costituito, a causa del loro carat-

tere ufficiale; se venga negli Stati Uniti in seguito ad offerta, invito, promessa o contratto espresso o tacito di lavoro; quale sia il suo stato di salute mentale e fisico; se sia deforme o storpio e da quanto tempo e per qual motivo; se venga con l'intenzione di tornare nel paese di provenienza pel fatto di essere stato assunto temporaneamente per un determinato lavoro negli Stati Uniti; infine tutte le altre informazioni che possano giovare a stabilire se lo straniero appartenga ad una delle categorie di esclusi indicate nell'articolo 3.

Il capitano o il comandante, il proprietario o il consegnatario fornirà inoltre informazioni relativamente al sesso, all'età, alla classe occupata a bordo durante il viaggio, al porto estero d'imbarco dei passeggeri in arrivo, che siano cittadini degli Stati Uniti. Sarà inoltre obbligo del capitano o del comandante della nave, che trasporti passeggeri da un porto degli Stati Uniti, nel continente nord americano, in un porto estero o in un porto delle Isole Filippine, di Guam, Porto Rico o Hawaii, ovvero da un porto dei detti possedimenti insulari ad un porto straniero, ad un porto degli Stati Uniti nel continente nord americano o ad un porto di un altro possedimento insulare degli Stati Uniti, di consegnare prima della partenza ai funzionari di immigrazione un elenco contenente complete ed accurate informazioni circa i passeggeri stranieri e i cittadini degli Stati Uniti o dei possedimenti della Confederazione, imbarcatasi con l'intendimento di trasferire permanentemente la loro residenza in un paese estero. Questo elenco dovrà indicare per ciascun passeggero: nome, età e sesso; se coniugato o celibe; il mestiere o la professione; se sappia leggere o scrivere; la nazionalità, la razza, il paese di nascita, quello di cui è cittadino o che fu la sua ultima residenza permanente negli Stati Uniti o nei possedimenti insulari della Confederazione; se è cittadino degli Stati Uniti o dei possedimenti insulari; se è indigeno o naturalizzato; se indigeno, il luogo e la data di nascita, se naturalizzato, la città o il paese nel quale ha ottenuto la naturalizzazione; il luogo ove intende fissare la sua residenza permanente; la data e il porto dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti o nei possedimenti insulari. Il capitano o il comandante della nave fornirà inoltre notizie intorno al sesso, all'età, alla classe occupata a bordo, al

porto di destinazione dei cittadini degli Stati Uniti, che partono senza l'intenzione di risiedere permanentemente all'estero. Al capitano non sarà rilasciato il foglio di partenza della nave, finchè non avrà consegnato l'elenco o gli elenchi ai funzionari di immigrazione del porto di partenza, asseverando con giuramento che essi sono regolari e completi riguardo ai nomi e alle altre notizie richieste per ciascuna delle persone imbarcate sulla nave e appartenenti alle classi sopra indicate. Qualsiasi negligenza od omissione nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita con le pene prevedute nell'articolo 14 della presente legge.

Nel caso di piroscafi che fanno servizio regolare verso i porti degli Stati Uniti, il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, potrà, se lo crede opportuno, consentire una dilazione per la consegna degli elenchi dei passeggeri stranieri in partenza.

Sarà obbligo dei funzionari d'immigrazione di raccogliere, per ogni straniero residente nella Confederazione e per ogni cittadino americano, che lascia gli Stati Uniti per via di terra, attraverso i confini canadesi o messicani, con l'intento di fissare la propria residenza permanente in un paese straniero, le seguenti notizie: nome, età e sesso; se sia coniugato o celibe, il mestiere o la professione, se sappia leggere o scrivere, la nazionalità, il paese di nascita; il paese del quale è cittadino o suddito; l'ultima residenza permanente negli Stati Uniti; il luogo ove intende fissare la sua residenza permanente; la data e il porto dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti; infine, qualora sia cittadino americano, se sia indigeno o naturalizzato.

Art. 13. — I nomi di tutti gli stranieri, che arrivano per mare nei porti degli Stati Uniti, dovranno essere elencati in apposite categorie, riunendo insieme, possibilmente, i nomi di coloro che provengono dalla stessa località; nessun elenco dovrà contenere più di trenta nomi. Per meglio facilitare la identificazione dello straniero o capo di famiglia al momento dello sbarco, sarà dato a ciascuno di questi un biglietto sul quale saranno scritti il nome relativo, il numero o la lettera dell'elenco contenente il nome medesimo insieme a tutte le altre notizie richieste dalla presente

legge. Ogni elenco dovrà essere firmato e contenere una dichiarazione giurata del capitano o del comandante della nave o del primo o secondo ufficiale di bordo, fatta dinanzi ad un funzionario di immigrazione del porto di sbarco, con la quale egli attesti che ciascun straniero imbarcato venne sottoposto ad esame fisico e mentale da parte del medico di bordo e che dal rapporto di detto medico e dalle indagini personalmente eseguite ha tratto il convincimento che nessuno degli stranieri imbarcati appartiene alle categorie di persone escluse dall'ammissione negli Stati Uniti a norma dell'articolo 3 della presente legge; e infine che, secondo la sua piena scienza e coscienza, le notizie contenute nei detti elenchi o manifesti, rispetto ad ognuno degli stranieri, sono vere ed esatte sotto ogni riguardo.

Il medico di bordo della nave deve pure firmare ciascun elenco o manifesto e analogamente giurare e affermare, dinanzi ad un funzionario di immigrazione, nel porto di arrivo, quali sono i suoi precedenti professionali e i titoli come medico e come chirurgo; deve dichiarare per altro che ha visitato personalmente ciascuno degli stranieri indicati nell'elenco o manifesto e che questo, secondo quanto a lui risulta di piena scienza e coscienza, è completo, esatto e vero in tutti i particolari relativi alle condizioni mentali e fisiche dei detti stranieri.

Se a bordo della nave non si trova alcun medico, l'esame delle condizioni fisiche e mentali e il controllo degli elenchi o manifesti saranno fatti da un medico competente assunto dai proprietari della nave; gli elenchi saranno da lui controllati dinanzi a un funzionario consolare degli Stati Uniti o ad altro funzionario competente autorizzato a ricevere giuramenti.

Le modificazioni od aggiunte che fossero necessarie per quanto riguarda le condizioni degli stranieri durante il viaggio della nave, dovranno essere fatte nell'elenco prima del controllo anzidetto.

Art. 14. — È vietato al capitano o comandante della nave, che trasporta stranieri negli Stati Uniti o sulla quale sono imbarcati stranieri diretti all'estero, di rifiutare o trascurare la consegna ai funzionari di immigrazione degli elenchi completi ed esatti e delle

notizie concernenti tutti gli stranieri imbarcati, secondo quanto è prescritto dalla presente legge. Qualora, a giudizio del Segretario del Lavoro, vi sia stato rifiuto o trascuratezza, ovvero le liste consegnate non siano complete ed esatte, il capitano o il comandante pagherà al ricevitore delle dogane del porto di arrivo o di partenza la somma di 10 dollari per ogni straniero di cui non furono date notizie o le notizie date non furono fornite e confermate con giuramento come è prescritto dalla presente legge.

A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza finchè non sia risolta la questione circa l'obbligo del pagamento della multa e finchè questa non sia stata pagata; la multa non potrà essere condonata nè rimborsata.

Il foglio di partenza potrà essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè venga depositata presso il ricevitore della dogana una somma sufficiente a coprire l'importo della multa medesima.

Art. 15. — All'arrivo in un porto degli Stati Uniti di una nave che trasporta stranieri, sarà obbligo dei competenti funzionari di immigrazione di andare personalmente o mandare assistenti idonei sulla nave, per esaminare tutti gli stranieri; per compiere detto esame i funzionari stessi potranno anche ordinare il trasporto provvisorio degli stranieri in un giorno e luogo determinati. Tale trasporto temporaneo non sarà per altro considerato come sbarco definitivo, nè esimerà la nave, la compagnia di navigazione, il capitano, l'agente, il proprietario o il consegnatario della nave, che ha trasportato gli stranieri in un porto degli Stati Uniti, da alcuno degli obblighi e pene eventuali in cui sarebbero sottoposti nel caso in cui essi fossero rimasti a bordo, a norma delle disposizioni di questa legge. Qualora il trasporto degli stranieri sia stato fatto in un locale che sia di proprietà o soggetto alla vigilanza del Governo federale, la nave, la compagnia di navigazione, il capitano, l'agente, il proprietario o il consegnatario saranno liberati, finchè duri il ricovero, dalla responsabilità derivante dalla cura di detti stranieri.

Allorchè avviene il trasporto temporaneo di stranieri, la nave o la compagnia di navigazione che li ha trasportati, il capitano;

il proprietario, l'agente o il consegnatario della nave sulla quale sono arrivati pagherà tutte le spese del trasporto e quelle derivanti dal ricovero temporaneo degli stranieri, finchè non sia stata presa una decisione circa l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti e questi siano stati perciò autorizzati a sbarcare od affidati nuovamente alla compagnia o alla nave che li ha trasportati.

Tali spese comprenderanno: il mantenimento, l'assistenza medica in ospedali od altri ricoveri, il trasporto funebre in caso di morte, il trasferimento sulla nave in seguito a espulsione, eccettuato il caso in cui si tratti di stranieri arrivati in forza di una delle disposizioni contenute nell'articolo 18.

Chi ricusi o trascuri di osservare le disposizioni anzidette sarà punito ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 16. — L'esame delle condizioni fisiche e mentali di tutti gli stranieri in arrivo sarà eseguito dai medici addetti al Corpo di Sanità Pubblica, che abbiano fatto almeno due anni di pratica dopo la laurea in medicina. Essi dovranno procedere a tutte le visite mediche ed attestare, per opportuna norma dei funzionari di immigrazione e delle Commissioni speciali d'inchiesta, di cui si parlerà in seguito, tutte le singole imperfezioni e le malattie fisiche e mentali da loro riscontrate in ogni passeggero; se i detti medici non fossero competenti a giudicare di alcuni casi dubbj, potranno essere chiamati medici civili, che abbiano non meno di quattro anni di pratica, alle condizioni stabilite dalla Commissione generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Lavoro. Tutti gli stranieri, che arrivano nei porti degli Stati Uniti, saranno esaminati da almeno due medici a giudizio del Segretario del Lavoro, secondo le istruzioni opportune e i regolamenti sanitari emanati dal Direttore generale della Sanità Pubblica. Medici di speciale competenza nelle malattie mentali saranno destinati in tutti i porti di sbarco, designati dal Segretario del Lavoro, e provveduti di ogni mezzo, compreso un servizio apposito di interpreti, onde eseguire l'esame di tutti gli stranieri sospetti delle suddette malattie. Lo straniero, riconosciuto affetto da pazzia o da altra malattia mentale potrà ricorrere alla Commissione medica del Corpo di Sanità Pubblica.

che sarà convocata dal Direttore generale del Corpo stesso, ed avere l'assistenza, a proprie spese, di un perito medico di sua fiducia. L'ispezione — riguardante, sia l'esame fisico e mentale degli stranieri, comprendendo fra questi anche coloro che domandano di essere ammessi, riammessi o autorizzati ad attraversare gli Stati Uniti o a risiedervi, sia l'esame degli stranieri, che furono arrestati nel territorio federale in forza della presente legge — sarà eseguita dagli ispettori d'immigrazione, salvo quanto è in seguito disposto circa le attribuzioni della Commissione speciale d'inchiesta.

Tutti gli stranieri, che arrivano nei porti degli Stati Uniti, saranno esaminati da almeno due ispettori di immigrazione a giudizio del Segretario del Lavoro e sotto l'osservanza delle condizioni che questo prescriverà. Gli ispettori sono pertanto autorizzati a visitare e perquisire ogni piroscafo, carro ferroviario ed ogni altro veicolo, che si presume sia servito al trasporto di stranieri negli Stati Uniti. Compete ad essi la facoltà di deferire giuramenti e di assumere testimonianze, riguardanti il diritto degli stranieri di entrare o rientrare negli Stati Uniti, di attraversarne il territorio o di risiedervi, ed infine di redigere, ove occorra, processi verbali.

La persona alla quale sia stato deferito un giuramento, in forza della presente legge, e che scientemente o volontariamente testimonierà o giurerà il falso circa il diritto di uno straniero ad essere ammesso o riammesso negli Stati Uniti, ad attraversarne il territorio o a risiedervi, sarà ritenuta colpevole del reato di spergiuro e punita ai sensi dell'art. 125 della legge penale 4 marzo 1909 (*An Act to codify, revise, and amend the penal laws of the United States*).

Tutti gli stranieri, che arrivano negli Stati Uniti, dovranno dichiarare con giuramento qual è lo scopo della loro venuta, per quanto tempo intendono rimanervi, se intendono fissarvi stabile dimora e acquistarne la cittadinanza, nonchè fornire ogni altra notizia atta a stabilire se appartengano o no ad una delle categorie di persone da escludersi a' termini dell'articolo 3 della presente legge. I commissari d'immigrazione o gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni avranno anche la facoltà di citare testi-

moni, di chiedere la produzione di libri, carte ed altri documenti concernenti il diritto di uno straniero di entrare o rientrare negli Stati Uniti, di risiedervi o di attraversarne il territorio; e a tal uopo potranno ricorrere all'assistenza di qualsiasi Corte federale. La Corte del distretto, nella cui giurisdizione furono eseguite indagini da un ispettore d'immigrazione, potrà — nel caso di trascuratezza o di rifiuto a rispondere ad una citazione fatta da un commissario d'immigrazione o da un ispettore in carica o di deporre come testimonia dinanzi ad un ispettore d'immigrazione — emanare un'ordinanza per ingiungere a tale persona di comparire dinanzi al detto ispettore e produrre libri, carte e ogni documento richiesto, e deporre come testimonia. L'inosservanza di detti ordini può essere punita dalla Corte medesima. Chiunque, compresi gli impiegati, i funzionari o gli agenti delle compagnie di trasporto, usa violenza o resiste o si oppone ad un funzionario d'immigrazione mentre adempie i doveri del proprio ufficio, sarà ritenuto colpevole di reato e, in caso di provata reità, punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a 2000 dollari o con ambedue queste pene. Chiunque resista a mano armata ad un funzionario di immigrazione od impiegato, mentre adempie i doveri del proprio ufficio, sarà ritenuto colpevole di reato e, in caso di provata reità, punito col carcere fino a dieci anni.

Lo straniero che, a giudizio dell'ispettore d'immigrazione del porto di arrivo, non abbia evidentemente diritto di sbarcare, sarà trattenuto per essere esaminato dalla Commissione speciale di inchiesta. Se questa ne deliberi la reiezione e in tutti gli altri casi nei quali è ammesso dalla presente legge l'appello al Segretario del Lavoro, lo straniero avrà diritto di ricorrere contro il provvedimento e di farsi rappresentare e difendere da un avvocato od altro legale.

La decisione di un ispettore di immigrazione, qualora sia favorevole all'ammissione di uno straniero, sarà soggetta ad opposizione da parte di un altro ispettore; tale opposizione avrà per effetto di deferire la questione all'esame della Commissione speciale d'inchiesta per le ulteriori investigazioni.

Art. 17. — Le Commissioni speciali d'inchiesta vengono formate dal commissario d'immigrazione o dall'ispettore incaricato

nei vari porti d'arrivo, ogni qualvolta ciò si ritenga necessario pel pronto disbrigo di tutti i casi di immigranti trattenuti nei detti porti, a norma di legge. Esse saranno composte di tre membri scelti fra i funzionari d'immigrazione, designati di volta in volta dal Commissario generale, con l'approvazione del Segretario del Lavoro. Quando a giudizio del Segretario del Lavoro non sia giustificata la costituzione di una permanente Commissione speciale d'inchiesta in un determinato porto, altre Commissioni regolarmente costituite potranno essere temporaneamente incaricate del servizio in detti porti e, se ciò non fosse possibile, il Segretario del Lavoro autorizzerà la costituzione di Commissioni speciali d'inchiesta coi funzionari locali d'immigrazione, designando i funzionari governativi o le altre persone che dovranno farne parte.

Le accennate Commissioni saranno competenti a decidere sull'ammissione allo sbarco o la rielezione di uno straniero, che sia stato debitamente trattenuto per essere esaminato. Le udienze di queste Commissioni saranno tenute a porte chiuse, ma un amico o parente dello straniero potrà essere autorizzato ad assistervi, secondo le norme che verranno stabilite dal Segretario del Lavoro. Le Commissioni stesse faranno redigere verbali particolareggiati della procedura seguita e delle testimonianze raccolte. Perchè la decisione sia valida, basta che sia stata presa col voto di due membri; ma il membro dissenziente della Commissione o lo straniero potrà presentare ricorso, pel tramite del Commissario d'immigrazione del porto di arrivo o del Commissario generale d'immigrazione, al Segretario del Lavoro. La presentazione dell'appello sospende ogni provvedimento definitivo relativo allo straniero, fino a che il Commissario d'immigrazione del porto di arrivo abbia ricevuto il testo della deliberazione definitiva, che sarà emessa in base alle sole deposizioni rese avanti alla Commissione speciale d'inchiesta.

Nel caso in cui uno straniero non sia ammesso negli Stati Uniti per qualsiasi legge o trattato attualmente in vigore o che sarà in seguito promulgato, la deliberazione della Commissione speciale d'inchiesta, se risulta contraria all'ammissione dello straniero, sarà definitiva, a meno che non sia stato presentato ricorso in appello al Segretario del Lavoro.

La decisione della Commissione speciale d'inchiesta verrà presa in base al certificato del medico, che ha proceduto all'esame dello straniero, e, salvo quanto è prescritto nell'articolo 21 della presente legge, sarà definitiva per ciò che riguarda la reiezione degli stranieri affetti da tubercolosi di qualsiasi forma, da malattie ripugnanti o contagiose e da ogni altra incapacità mentale o fisica, per effetto delle quali lo straniero rientri in una delle categorie di persone escluse dall'ammissione a norma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 18. — Tutti gli stranieri, introdotti nel territorio dell'Unione in contravvenzione alla legge, saranno subito rimandati nei rispettivi paesi di provenienza sugli stessi piroscafi che li trasportarono negli Stati Uniti, a meno che, a giudizio del Segretario del Lavoro, la loro espulsione immediata non sia possibile o conveniente (*proper*). La spesa del loro mantenimento durante la permanenza a terra, come pure quella di rimpatrio, saranno a carico del proprietario o dei proprietari della nave che li trasportarono. Il capitano, il commissario di bordo, l'agente o un suo incaricato, il proprietario o il consegnatario della nave, non potranno ricusare di ricevere gli stranieri espulsi a bordo della nave stessa o di altra nave, della quale abbiano la proprietà o l'amministrazione, nè omettere di trattenerli su di essa, nè rifiutarsi od omettere di ricondurli al porto straniero, nel quale furono imbarcati; dovranno pagare le spese pel mantenimento degli espulsi durante la permanenza di questi a terra; non potranno inoltre obbligare gli stranieri a pagare il viaggio di ritorno, nè esigere da essi garanzie per il pagamento medesimo e ricevere compensi, nel caso che uno straniero riuscisse a sbarcare; nè, infine, introdurre scientemente negli Stati Uniti, entro un anno dalla data della sua espulsione, qualsiasi straniero respinto, arrestato od espulso in forza della presente legge, a meno che, prima che lo straniero s'imbarchi nuovamente, il Segretario del Lavoro abbia consentito che egli possa chiedere di nuovo l'ammissione secondo il disposto dell'articolo 3. Qualora consti al Segretario del Lavoro che il capitano, il commissario di bordo, l'agente o un suo incaricato, il proprietario o il consegnatario abbia contravvenuto

alle accennate disposizioni od a quelle dell'articolo 15, il contravventore dovrà pagare al ricevitore delle dogane del distretto, a cui appartiene il porto di arrivo, la somma di 300 dollari, per ogni singola infrazione del presente articolo, mentre a nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza, finchè la multa non venga pagata; la multa non potrà essere condonata, nè rimborsata.

Il foglio di partenza potrà essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè sia depositata presso il ricevitore delle dogane una somma sufficiente a coprire l'importo della multa.

Qualora la nave, con la quale giunse lo straniero di cui fu ordinata l'espulsione, abbia lasciato gli Stati Uniti e non sia possibile, per qualsiasi motivo, rimpatriarlo entro un congruo termine con altra nave della stessa Compagnia, le spese del rimpatrio saranno pagate dal Governo e recuperate in via civile in confronto di qualsiasi agente o consignatario o del proprietario della nave.

Il Commissario generale d'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, potrà sospendere, sotto l'osservanza delle condizioni dallo stesso Commissario stabilite, l'espulsione di qualsiasi straniero, giunto in contravvenzione alla legge, qualora, a suo parere, la testimonianza dello straniero medesimo sia necessaria in un procedimento che interessa il Governo degli Stati Uniti, contro chi abbia contravvenuto alle leggi federali.

Le spese pel mantenimento delle persone trattenute per questo motivo, nonchè un'indennità giornaliera di un dollaro per ogni persona trattenuta, saranno poste a carico del Fondo destinato all'applicazione della presente legge.

Lo straniero può essere lasciato libero, previo deposito di una cauzione corrispondente ad una pena pecuniaria non inferiore a 500 dollari, con quelle garanzie che saranno ritenute necessarie dal Segretario del Lavoro e a condizione che esso si presenti, quando ne sia richiesto, o per deporre come testimonia, o per essere rimpatriato.

A nessuno straniero riconosciuto, nel modo preveduto dall'articolo 16, affetto da tubercolosi di qualsiasi forma, o da malattie ributtanti o contagiose, escluse quelle per cui sia stabilita la quarantena, sarà permesso di sbarcare per sottoporsi a cura in un ospedale degli Stati Uniti, a meno che il Segretario del Lavoro

ritenga che il rifiutargli l'assistenza medica sarebbe inumano o gli cagionerebbe straordinaria fatica o sofferenze, nel qual caso lo straniero sarà curato nell'ospedale, sotto la sorveglianza dei funzionari di immigrazione, a spese della nave che lo ha trasportato.

Se un ufficiale medico certifichi che la salute o la vita di uno straniero alienato sarebbe indebitamente messa in pericolo da una espulsione immediata, lo straniero stesso potrà essere trattenuto, a spese del Fondo, per essere sottoposto a cura fino a che, a giudizio dello stesso medico, possa essere espulso senza pericolo.

Se un ufficiale medico certifichi che lo straniero espulso ha bisogno di assistenza, perchè malato o per le sue condizioni fisiche o mentali ovvero per la sua minore età, e se il detto straniero sia accompagnato da altro straniero, la cui assistenza o sorveglianza gli sia necessaria, anche quest'ultimo sarà espulso: e il capitano, l'agente, il proprietario o consegnatario della nave, che ha trasportato ambedue gli stranieri, dovranno provvedere al rimpatrio di essi allo stesso modo come sono tenuti a provvedere per gli altri stranieri espulsi.

Art. 19. — Per ordine del Segretario del Lavoro saranno trattenuti e respinti al paese di provenienza: lo straniero che in qualunque tempo, entro cinque anni dal suo arrivo negli Stati Uniti, risulti appartenere ad una o più fra le categorie di persone soggette per legge all'espulsione; lo straniero entrato o trovato negli Stati Uniti in contravvenzione della presente legge o di qualsiasi altra legge degli Stati Uniti; lo straniero che, in qualunque tempo dopo il suo arrivo, si constati che propugni o insegni la distruzione illegale della proprietà o teorie anarchiche o il sovvertimento con la forza o con la violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni ordinamento legislativo, nonchè l'assassinio di pubblici funzionari; lo straniero che, entro cinque anni dal suo arrivo, cada a carico della beneficenza pubblica per cause che non risultino chiaramente sopravvenute dopo lo sbarco. Qualora in seguito non sia disposto altrimenti, sarà del pari respinto dagli Stati Uniti lo straniero che venga condannato al carcere per un anno o più, per aver commesso negli Stati Uniti, entro cinque anni dal suo arrivo, un reato che implichi turpitudine morale o venga condannato al

carcere per lo stesso periodo di tempo più di una volta per lo stesso reato e in qualunque tempo dopo il suo arrivo; lo straniero che viva in una casa di tolleranza o sia interessato nella direzione di essa o eserciti la prostituzione o ritragga in tutto o in parte i propri mezzi dai proventi della prostituzione medesima; lo straniero che sia preposto od occupato o abbia rapporti con una casa di tolleranza, un caffè concerto, una sala pubblica da ballo, od altri luoghi di divertimento o di ritrovo, abitualmente frequentati da prostitute o dove le prostitute si riuniscono; lo straniero che assista in qualsiasi modo una prostituta o la difenda o prometta di proteggerla in caso di arresto; lo straniero che introduca o tenti di introdurre persone a scopo di prostituzione o per altro fine immorale; lo straniero che, dopo essere stato escluso e rimpatriato, ovvero arrestato e rimpatriato a causa di prostituzione o di favoreggiamento, perchè interessato in affari di prostituzione o nell'introduzione di prostitute o ad altri scopi immorali, tenti di entrare nuovamente negli Stati Uniti; lo straniero imputato o imprigionato per violazione delle disposizioni di cui nell'articolo 4; lo straniero che sia stato condannato o che confessi di aver commesso prima del suo arrivo, un delitto o altro reato che implichi turpitudine morale; similmente saranno respinti, in qualunque momento, entro tre anni dall'arrivo; lo straniero che, giunto per via di mare, sia entrato in un tempo e da un luogo diversi da quelli designati dal funzionario dell'immigrazione; lo straniero che, giunto per via di terra, sia entrato da un luogo non designato per l'entrata degli stranieri dal Commissario generale dell'immigrazione o durante il tempo vietato dai funzionari d'immigrazione; ed infine lo straniero entrato senza aver subito l'esame prescritto.

Il matrimonio con un cittadino americano di una donna di cattivi costumi, appartenente ad una delle accennate categorie, la cui esclusione od espulsione è prescritta dalla presente legge, non darà diritto alla donna stessa di ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti, qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'arresto o dopo che essa abbia commesso i reati per cui è soggetta alla reiezione in forza della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo, circa l'espulsione di stranieri condannati per un reato che implichi turpitudine morale,

non si applicheranno a coloro che sono stati graziati. L'espulsione non sarà eseguita nè ordinata, qualora la Corte o il giudice che condanna lo straniero per quel reato, esprima, durante il giudizio o all'atto della condanna o nei 30 giorni successivi e previa notizia data ai rappresentanti dello Stato, il parere che lo straniero non debba essere espulso per effetto della presente legge. Così pure lo straniero condannato, come sopra è detto, non sarà espulso se non dopo avere scontato il carcere.

Tenuto conto delle reiezioni sopra indicate, le disposizioni di questo articolo si applicheranno agli stranieri compresi nelle categorie menzionate, indipendentemente dalla data del loro arrivo negli Stati Uniti. Le stesse disposizioni si applicheranno anche agli stranieri che giungono nel continente dai possedimenti insulari degli Stati Uniti.

Chiunque sarà arrestato in forza delle disposizioni del presente articolo, per essere arrivato od essere stato trovato negli Stati Uniti in contravvenzione a qualsiasi altra legge, che gli imponga l'obbligo di provare il diritto di entrare o di rimanere, e non riuscirà a dimostrare l'esistenza del preteso diritto, sarà respinto nel luogo e nel modo indicato nella legge a cui ha contravenuto. In ogni caso, quando sia stata ordinata l'espulsione dagli Stati Uniti di uno straniero, in forza delle disposizioni della presente legge o di altra legge o trattato, la decisione del Segretario del Lavoro sarà considerata come definitiva.

Art. 20. — Gli stranieri espulsi dagli Stati Uniti saranno rimandati, secondo che riterrà opportuno il Segretario del Lavoro, nei paesi di provenienza o ai porti nei quali si imbarcarono per gli Stati Uniti.

Se l'imbarco avvenne per un paese estero limitrofo, saranno rimandati in quel porto estero ove s'imbarcarono per il suddetto paese. Se gli stranieri entrarono prima in un paese estero limitrofo e successivamente negli Stati Uniti, o pervennero da un paese di cui non sono sudditi nè cittadini, che non li riconosce come tali e non consente che rientrino nuovamente o lo consente solo a speciali condizioni, saranno rimandati nel paese di cui

sono sudditi o cittadini od in quello in cui risiedevano prima di recarsi nel paese donde entrarono negli Stati Uniti.

Se il procedimento per l'espulsione fu iniziato entro cinque anni dall'arrivo dello straniero negli Stati Uniti, la spesa per l'espulsione e la metà dell'intera spesa per il viaggio dello straniero fino al porto di partenza, saranno a carico della persona che lo ha indotto a recarsi illegalmente negli Stati Uniti. Ove ciò non sia possibile, la spesa per il viaggio fino al porto di partenza sarà a carico del Fondo destinato all'applicazione della presente legge e la spesa per il viaggio al porto d'imbarco sarà a carico del proprietario o dei proprietari della nave o della compagnia dalla quale lo straniero fu trasportato, e, ove nemmeno ciò sia possibile, graverà sul Fondo anzidetto.

Se il procedimento per l'espulsione fu iniziato dopo cinque anni dall'arrivo dello straniero o l'espulsione avviene per cause insorte dopo l'arrivo, le spese graveranno sul Fondo medesimo.

Il capitano, agente, proprietario o consegnatario della nave, il quale ometta o ricusi di eseguire l'ordine del Segretario del Lavoro, di imbarcare, custodire e trasportare al luogo di destinazione lo straniero, del quale fu ordinata l'espulsione a norma di questo articolo, sarà punito con le pene prevedute nell'articolo 18 della presente legge.

Qualora il Segretario del Lavoro ritenga che le condizioni mentali o fisiche dello straniero siano tali da esigere cure e assistenza personali, incaricherà, ove sia necessario, una persona adatta all'uopo per accompagnarlo fino al luogo di destinazione. Le spese inerenti a questo servizio saranno pagate nello stesso modo delle spese per l'espulsione dello straniero. In attesa della decisione definitiva circa la sorte dello straniero trattenuto in custodia, questo potrà essere lasciato libero previo il versamento di una cauzione corrispondente ad una pena pecuniaria non inferiore a 500 dollari e con garanzie approvate dal Segretario del Lavoro, a condizione che lo straniero si presenti ad ogni richiesta, sia per essere interrogato circa l'imputazione per la quale fu trattenuto in custodia, sia per essere rimpatriato, qualora si trovi illegalmente negli Stati Uniti.

Art. 21. — Lo straniero soggetto ad essere respinto per la possibilità che cada a carico della pubblica beneficenza o per imperfezioni fisiche, ad eccezione della tubercolosi di qualsiasi forma e delle malattie ributtanti e contagiose, potrà, se non vi si oppongano altri motivi, essere ammesso, a giudizio del Segretario del Lavoro, col vincolo di una adeguata cauzione e a quelle condizioni atte a garantire la Confederazione e tutti gli Stati, Territori, Contée, Città, Municipalità e Distretti, contro il pericolo che egli possa cadere a carico della beneficenza pubblica.

In luogo dell'indicata cauzione lo straniero può depositare presso il Segretario del Lavoro la somma che sarà da questo stabilita, e che verrà poi versata dallo stesso Segretario nella Cassa postale di risparmio degli Stati Uniti. Al depositante verrà rilasciata una ricevuta indicante l'oggetto del deposito e quelle altre notizie che il Segretario del Lavoro stimerà opportune. Gli interessi derivanti dal detto deposito saranno trattenuti dalla Cassa postale di risparmio e pagati alla persona che eseguì il deposito stesso.

Nel caso che lo straniero cada a carico della beneficenza pubblica, il Segretario del Lavoro disporrà del deposito come se si trattasse della cauzione sopra detta.

Se lo straniero sia partito definitivamente dagli Stati Uniti o abbia ottenuto la naturalizzazione o sia morto, la somma in parola sarà restituita al depositante od al suo rappresentante legale.

L'ammissione di questa classe di stranieri sarà consentita in considerazione della garanzia o malleveria prestata o del deposito fatto.

Per gli scopi del presente articolo potranno essere iniziati procedimenti da parte degli uffciali giudiziari, sia del Governo federale sia di ogni singolo Stato, Territorio, Distretto, Contea, Città o Municipalità, in cui lo straniero venga a cadere a carico della beneficenza pubblica.

Art. 22. — Qualora uno straniero, naturalizzato cittadino degli Stati Uniti o che abbia fissato ivi il proprio domicilio, chiami a sè la moglie ed i figli minorenni, se questi siano trovati affetti

da malattia contagiosa, saranno trattenuti sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal Segretario del Lavoro, finchè si possa accertare che la malattia stessa sia facilmente curabile e che lo sbarco può avvenire senza altrui pericolo. Essi non potranno essere ammessi nè rimpatriati fino a che non siano accertate con precisione le loro condizioni sanitarie; ove risulti che si tratta di infermità facilmente curabile ed il marito od il padre, od altra persona responsabile si assuma le spese della cura, potranno essere ricoverati in un ospedale fino alla guarigione, dopo la quale saranno ammessi; se invece risulti che può esserne autorizzato lo sbarco senza altrui pericolo, potranno ammettersi se non ostino altri motivi.

Qualora uno straniero che chiami a sè la moglie e i figli minorenni sia naturalizzato, la moglie e i figli minorenni, nati dopo che egli abbia ottenuto la naturalizzazione, verranno ammessi senza essere trattenuti per la cura in un ospedale; quanto poi alla moglie ed ai figli nati prima che egli abbia ottenuto la naturalizzazione, le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche quando tali persone non siano in grado di pagare le spese per la cura, le quali andranno perciò a carico del Fondo destinato alla applicazione della presente legge.

Art. 23. — Il Commissario generale dell'immigrazione eserciterà il proprio ufficio sotto la direzione del Segretario del Lavoro. Egli provvederà all'esecuzione di tutte le leggi riguardanti l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, e dirigerà, sorveglierà e controllerà l'opera di tutti i funzionari ed impiegati del suo ufficio. Egli emanerà norme e regolamenti, prescriverà le forme delle obbligazioni, dei rapporti, dei permessi di entrata e di altri documenti; darà di tempo in tempo quelle istruzioni non contrarie alla legge, che crederà più opportune per assicurare l'osservanza della presente legge e per tutelare gli Stati Uniti e gli stranieri che vi immigrano contro possibili frodi e danni; avrà facoltà di stipulare contratti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri, qualora cadessero in miseria od avessero bisogno dell'assistenza pubblica, di far rimpatriare, in qualunque momento entro tre anni dal loro arrivo e a spese del Fondo destinato all'applicazione della

presente legge, gli stranieri che cadano in miseria o diventino bisognosi dell'assistenza pubblica, per cause sopravvenute dopo il loro arrivo e che desiderano di essere rimpatriati. Detterà norme circa l'ammissione e l'esame degli stranieri, che arrivano negli Stati Uniti dalle frontiere terrestri del Canada o del Messico, in modo da non cagionare ritardi, impedimenti e molestie senza necessità ai passeggeri ordinari che viaggiano tra gli Stati Uniti e quei paesi. A tale scopo avrà facoltà di stipulare contratti con le Compagnie di trasporto. Il Commissario generale dell'immigrazione, ogni qual volta lo ritenga necessario, invierà funzionari del servizio d'immigrazione per assumere informazioni circa il numero degli stranieri rinchiusi negli stabilimenti penali, nei riformatori e negli istituti pubblici e privati di beneficenza dei diversi Stati e Territori, del distretto di Columbia o di altri Territori dipendenti dagli Stati Uniti, e per informare i funzionari di tali istituti sulle disposizioni della legge relative alla espulsione degli stranieri caduti a carico della pubblica beneficenza. Egli potrà inoltre, previa approvazione del Segretario del Lavoro, ogni qual volta lo creda necessario per raggiungere gli scopi della presente legge, inviare all'estero funzionari di immigrazione. Del pari a sua richiesta, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, il Segretario del Tesoro potrà inviare all'estero funzionari medici del Corpo di Sanità Pubblica per assicurare l'osservanza della presente legge.

Le attribuzioni dei Commissari d'immigrazione e degli altri funzionari nei distretti, porti o stazioni di immigrazione, saranno di carattere amministrativo e verranno determinate nei particolari da un regolamento compilato sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Lavoro.

Nessuna persona o società o compagnia che trasporti passeggeri stranieri dal Canada o dal Messico agli Stati Uniti, così per via di terra come per via di mare, sarà autorizzata a far discendere i predetti passeggeri nel territorio federale, se non abbia impiantato adatte stazioni di arrivo, debitamente approvate e convenientemente situate nel luogo o nei luoghi di entrata. Il Commissario generale dell'immigrazione è pertanto autorizzato a stabilire le condizioni, non contrarie alla legge, secondo le quali le

stazioni di arrivo saranno giudicate adatte allo scopo voluto. Ogni persona, società o compagnia che farà discendere un passeggero straniero negli Stati Uniti, senza che siano osservate le precedenti disposizioni, sarà ritenuto colpevole di violazione dell'articolo 8 della presente legge, e, in caso di condanna, sarà punito con le pene ivi stabilite.

Allo scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, relative alla protezione degli stranieri da possibili frodi e danni, nonché quelle dell'articolo 39 della presente legge, concernenti la protezione degli stranieri, il Segretario del Lavoro stabilirà e manterrà stazioni di immigrazione in quelle località dell'interno ove le reputerà necessarie.

Gli stranieri in transito dai porti di sbarco alle stazioni dell'interno saranno, quando il Segretario del Lavoro lo giudichi opportuno, accompagnati da ispettori di immigrazione. Si dovrà avere la massima cura nello stabilire le norme e nello stipulare i contratti per l'entrata e l'esame degli stranieri provenienti da un paese estero limitrofo, che domandano di essere ammessi per evitare qualsiasi trattamento di favore verso le Compagnie estere, che trasportano in quei paesi stranieri diretti agli Stati Uniti. Le Compagnie stesse saranno tenute, prima che si proceda all'ispezione e all'esame degli stranieri trasportati da esse nei porti di quei paesi limitrofi, a conformarsi alle disposizioni della presente legge, le quali si applicheranno nei luoghi di imbarco degli stranieri diretti nei porti degli Stati Uniti.

Dalla data di applicazione della presente legge, nessuno straniero proveniente da un paese estero limitrofo, che domanda di essere ammesso, sarà autorizzato ad entrare nella Confederazione, a meno che non provi di essere stato trasportato in quel paese da un vettore che abbia osservate tutte le norme prescritte, ovvero che vi sia entrato o vi abbia risieduto per oltre due anni dalla data della domanda di ammissione negli Stati Uniti.

Art. 24. — Gli ispettori d'immigrazione e gli altri funzionari, commessi ed impiegati, saranno nominati dal Segretario del Lavoro, il quale aumenterà o diminuirà, secondo i casi, i loro stipendi su proposta del Commissario generale dell'immigrazione e

in conformità delle disposizioni della legge 16 gennaio 1883, sul servizio civile (*Civil Service Act*).

Il detto Segretario, per l'esecuzione di quella parte della presente legge, che esclude gli operai sotto contratto e gli immigranti indotti e favoriti, potrà valersi per tali scopi e per i nuovi servizi dipendenti dalla presente legge - senza attenersi alle disposizioni della legge sul servizio civile e delle varie leggi relative ai ruoli organici dei funzionari dello Stato - di qualsiasi persona che egli crederà di adibire, fissando, ove occorra, o aumentando o diminuendo lo stipendio. Lo stesso Segretario potrà prelevare ogni anno dal Fondo destinato all'esecuzione della presente legge, centomila dollari o una somma maggiore occorrente per provvedere al pagamento degli stipendi, e a tutte le altre spese relative al personale e dipendenti dalle funzioni da esso esercitate. I cassieri della Tesoreria faranno anticipazioni sul detto Fondo al funzionario delegato per i pagamenti, senza esigere rendiconti speciali quando il Segretario del Lavoro dichiarerà che i rendiconti speciali non possono essere rilasciati nell'interesse del Governo. Le disposizioni del presente articolo non modificano quelle concernenti la nomina dei commissari d'immigrazione nei porti degli Stati Uniti fatte a norma del *Civil Appropriation Act* del 18 agosto 1894 e lo stato giuridico dei Commissari già nominati.

Art. 25. — Le Corti distrettuali degli Stati Uniti sono investite della piena cognizione di tutte le cause civili e penali, dipendenti dalle disposizioni di questa legge. Sarà obbligo del procuratore distrettuale di istruire ogni causa intentata dall'Amministrazione in forza della presente legge. I procedimenti e le cause possono essere promossi in qualsiasi luogo degli Stati Uniti, in cui si trovi l'imputato. Nessuna causa o procedimento per infrazione alla presente legge potrà essere abbandonata, conciliata o sospesa, senza una decisione motivata e registrata a verbale della Corte presso cui pende il giudizio.

Art. 26. — Tutte le concessioni per il cambio della moneta, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, l'esercizio di trattorie e ogni altra concessione di simile natura, nelle stazioni di arrivo

degli immigranti negli Stati Uniti, saranno fatte in seguito a pubblica gara, indetta per mezzo della stampa in due diffusi giornali e per un periodo di due settimane, alle condizioni che il Commissario generale dell'immigrazione prescriverà per ordine o con l'approvazione del Segretario del Lavoro. Le entrate derivanti dalle concessioni suindicate saranno versate alla Tesoreria degli Stati Uniti. Nessuna di queste concessioni sarà aggiudicata a stranieri. Le bevande alcoliche non potranno essere vendute nelle stazioni di immigrazione.

Art. 27. — Per motivi di ordine pubblico e perchè siano resi possibili gli arresti per reati a norma delle leggi degli Stati e Territori della Confederazione, ove si trovano le varie stazioni di arrivo degli immigranti, i funzionari in servizio presso tali stazioni potranno, ove sia necessario, chiedere l'intervento dei funzionari locali dello Stato e del Municipio, incaricati di fare eseguire le leggi; a quelle stazioni si estenderanno il potere dei detti funzionari e la giurisdizione delle Corti giudiziarie locali.

Art. 28. — Chiunque scientemente aiuti od assista ad entrare negli Stati Uniti un anarchico o una persona, che ammetta o propugni il sovvertimento con la forza o con la violenza del Governo degli Stati Uniti, ovvero non ammetta i poteri costituiti o si opponga ad essi o propugni l'assassinio di pubblici funzionari o sia membro od affiliato di un'associazione che segue o propugna teorie contrarie ai governi costituiti, ovvero che sostiene o propugna il dovere, la necessità o la convenienza dell'aggressione od uccisione sia di qualsiasi funzionario specificatamente determinato, sia di funzionari in genere del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo costituito, per il loro carattere ufficiale; ovvero chiunque cooperi o cospiri con qualsiasi persona allo scopo di permettere o procurare ad un anarchico o ad una delle persone sopra nominate l'entrata negli Stati Uniti, sarà ritenuto colpevole di delitto e punito, in caso di condanna, con la multa fino a 5000 dollari o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene.

Chiunque scientemente aiuti od assista ad entrare negli Stati Uniti uno straniero, che propugni o insegni la distruzione illegale della proprietà, sarà ritenuto colpevole di delitto e punito, in caso di condanna, con la multa fino a 1000 dollari o col carcere fino a 6 mesi o con entrambe queste pene.

Art. 29. — Il Presidente degli Stati Uniti è autorizzato a convocare a nome del Governo, quando lo crederà opportuno, una Conferenza internazionale da riunirsi in luogo concordato ovvero ad inviare nei paesi esteri commissari speciali allo scopo di disciplinare, mediante accordi internazionali, da sottoporre al parere e all'approvazione del Senato federale, l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. Egli ha pure facoltà: di provvedere per l'esame delle condizioni mentali, morali e fisiche degli stranieri, per mezzo dei Consoli americani o di altri funzionari del Governo degli Stati Uniti, nei porti d'imbarco o altrove; di assicurare la cooperazione dei Governi esteri, affine di evitare che si eludano, nei rispettivi paesi, le leggi federali concernenti la immigrazione negli Stati Uniti; di stipulare accordi internazionali per impedire l'immigrazione degli stranieri che, a norma delle leggi federali, possono essere respinti e disciplinare infine tutto quanto si riferisce alla loro immigrazione.

Art. 30. — Sarà conservata la Divisione d'informazioni presso l'Ufficio di immigrazione e il Segretario del Lavoro provvederà al personale occorrente. La Divisione curerà la distribuzione vantaggiosa degli stranieri fra i diversi Stati e Territori che hanno bisogno di immigranti; a tale scopo sarà avviata una corrispondenza coi competenti funzionari degli Stati e Territori della Confederazione. La detta Divisione raccoglierà da ogni fonte attendibile utili informazioni intorno alle risorse, ai prodotti e ai caratteri fisici di ogni singolo Stato o Territorio. Queste informazioni formeranno oggetto di pubblicazioni in diverse lingue, che verranno distribuite, nelle stazioni di immigrazione degli Stati Uniti, agli stranieri ammessi e a quelle persone che ne faranno domanda.

Quando uno Stato o Territorio della Confederazione nomina e tiene uno o più agenti, che lo rappresentano, in una stazione di immigrazione degli Stati Uniti, gli agenti medesimi, sotto le condizioni stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione e con l'approvazione del Segretario del Lavoro, potranno avvicinare gli stranieri già ammessi allo sbarco, e spiegar loro, a voce o per iscritto, i vantaggi speciali offerti dal proprio Stato o Territorio agli stranieri che intendono di stabilirvisi. Detti agenti, ammessi alle stazioni di immigrazione, saranno soggetti a tutte le disposizioni date dal Commissario generale dell'immigrazione, il quale, con l'approvazione del Segretario del Lavoro, potrà privare gli agenti, colpevoli di violazione delle norme stabilite, dei privilegi loro concessi.

Art. 31. — Chiunque — sia il proprietario, l'agente, il consegnatario o il capitano di una nave che arriva negli Stati Uniti da un porto o da una località estera — registri scientemente, nelle matricole di bordo o trasporti nel territorio federale stranieri come facenti parte dell'equipaggio, allo scopo di facilitare loro lo sbarco negli Stati Uniti, contrariamente alle leggi ed ai trattati che regolano l'immigrazione degli stranieri, o contrariamente al vero dichiarare scientemente alle autorità d'immigrazione del porto di arrivo che lo straniero fa parte dell'equipaggio, sarà soggetto ad una pena pecuniaria fino a 5000 dollari. La nave potrà essere sequestrata fino alla concorrenza di detta somma e si potrà procedere contro di essa, mediante citazione davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti competente a conoscere del reato.

Art. 32. — Lo straniero non ammesso negli Stati Uniti, in forza di qualunque legge, convenzione o trattato, che regola l'immigrazione degli stranieri, il quale sia impiegato a bordo di una nave, che arriva negli Stati Uniti da qualsiasi porto o località estera, non potrà sbarcare nel territorio dell'Unione, se non temporaneamente per cura medica o in conformità delle norme prescritte dal Segretario del Lavoro riguardo al suo definitivo allontanamento o alla sua definitiva espulsione dagli Stati Uniti.

Il proprietario, l'agente, il consegnatario o il capitano della nave, che trascuri di trattenere a bordo lo straniero dopo l'avviso scritto del funzionario di immigrazione del porto di arrivo, ovvero di condurlo via, quando ne sia richiesto dal detto funzionario o dal Segretario del Lavoro, incorrerà in una pena pecuniaria fino a 1000 dollari.

La nave potrà essere sequestrata fino alla concorrenza di detta somma e si potrà procedere contro di essa mediante citazione davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti competente a conoscere del reato.

Art. 33. — È vietato, e sarà ritenuto come una infrazione dell'articolo precedente, di sciogliere dal contratto o di licenziare qualsiasi straniero, occupato a bordo dei piroscafi in arrivo agli Stati Uniti da una località estera, eccettuato il caso in cui possa essere debitamente ammesso in conformità delle leggi e trattati degli Stati Uniti, che regolano l'immigrazione degli stranieri. Qualora lo straniero intenda di imbarcarsi su altra nave destinata ad un porto o località estera, gli sarà concesso di sbarcare allo scopo di rimbarcarsi sotto l'osservanza delle norme, che il Segretario del Lavoro potrà stabilire, all'intento che gli stranieri, non ammissibili secondo le leggi, le convenzioni od i trattati, non rimangano permanentemente negli Stati Uniti. Lo straniero potrà essere licenziato o sciolto dal contratto, e potrà essergli consentito di rimuovere i suoi effetti, nonostante le disposizioni di questa o di altre leggi o trattati, purchè di ciò sia dato avviso dal capitano o dallo stesso marinaio al funzionario capo di immigrazione del porto di arrivo.

Art. 34. — Qualora un marinaio straniero sbarchi in un porto degli Stati Uniti contrariamente alle disposizioni della presente legge, si riterrà che egli si trovi illegalmente nel territorio dell'Unione: entro tre anni dal suo arrivo sarà, per ordine del Segretario del Lavoro, trattenuto in custodia e deferito alla Commissione speciale d'inchiesta per esaminare se abbia i requisiti per l'ammissione negli Stati Uniti. Se non potrà essere ammesso, sarà espulso a spese del Fondo destinato all'applicazione della presente legge, a' termini dell'articolo 20.

Art. 35. — È vietato ad ogni nave che trasporti passeggeri fra un porto degli Stati Uniti ed un porto estero, di avere a bordo, in servizio, stranieri affetti da idiozia, imbecillità, alienazione mentale, epilessia, tubercolosi di qualsiasi forma o malattia ributtante o contagiosa, quando risulti al Segretario del Lavoro, in seguito ad esame fatto e alla dichiarazione rilasciata da un funzionario medico del Corpo di Sanità Pubblica, che lo straniero era affetto da dette infermità al tempo dell'imbarco o dell'assunzione in servizio e che tali infermità avrebbero potuto essere allora constatate mediante un'accurata visita medica.

Per ogni straniero affetto dalle indicate malattie, che si troverà a bordo della nave al tempo dell'arrivo, il proprietario, l'agente, il consignatario o il capitano pagherà al ricevitore del distretto doganale a cui appartiene il porto di arrivo, la somma di 50 dollari; in attesa della partenza della nave lo straniero sarà trattenuto e curato in un ospedale sotto la sorveglianza dei funzionari dell'immigrazione e a spese della nave.

A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza, finchè non sia risolta la questione, circa l'obbligo del pagamento della multa e finchè questa non sia stata pagata. Il foglio di partenza può essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè si eseguisca il deposito di una somma sufficiente a coprire l'importo della multa medesima.

Questa potrà essere ridotta o condonata ad arbitrio del Segretario del Lavoro.

Art. 36. — All'arrivo negli Stati Uniti di una nave, proveniente da un porto o da una località estera, sarà obbligo del proprietario, agente, consignatario o capitano, di consegnare al funzionario capo di immigrazione del porto di arrivo un elenco nominativo di tutti gli stranieri in servizio della nave, con l'indicazione dell'ufficio da essi esercitato e del tempo e del luogo in cui furono rispettivamente imbarcati, o arruolati, con la designazione di coloro che saranno sciolti dal contratto e licenziati nel porto di arrivo, ovvero un elenco contenente quelle informazioni che il Segretario del Lavoro stabilirà con apposite norme. Dopo l'arrivo di una nave, le persone sopra indicate dovranno inoltre riferire per

iscritto al funzionario d'immigrazione, non appena ne siano informate, tutti i casi in cui uno straniero sia sbarcato illegalmente, fornendone i connotati personali nonchè tutte quelle informazioni che possono facilitarne l'arresto.

Infine, prima della partenza della nave, le suddette persone dovranno consegnare al funzionario d'immigrazione un altro elenco nominativo di tutti gli stranieri assunti in servizio dopo l'arrivo e che lasceranno il porto al momento della partenza della nave, e del pari, eventualmente, i nomi di quelli che siano stati sciolti dal contratto, licenziati o che abbiano disertato o siano sbarcati. In caso di inosservanza le persone indicate, tenute sia a consegnare gli elenchi degli stranieri in arrivo od in partenza, sia a riferire sui casi di diserzione o di sbarco, dovranno, a richiesta del Segretario del Lavoro, pagare al ricevitore delle dogane del distretto doganale a cui appartiene il porto di arrivo, la somma di 10 dollari per ciascuno straniero rispetto al quale non fu consegnato l'elenco regolare e non fu fatto rapporto conforme al vero, come è prescritto.

A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza, finchè non sia risolta la questione circa l'obbligo del pagamento della multa e, qualora questa sia stata inflitta, finchè non venga pagata: la multa non potrà essere condonata nè rimborsata. Il foglio di partenza potrà essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè si eseguisca il deposito di una somma sufficiente a coprire l'importo della multa medesima.

Art. 37. — La parola « persona » adoperata nella presente legge, dovrà essere interpretata in modo da comprendere tanto il plurale quanto il singolare, secondo i casi, e si riferirà pure alle corporazioni, compagnie od associazioni. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni della presente legge, ogni atto, omissione o trasgressione da parte di un direttore, funzionario, agente o impiegato di una corporazione, compagnia o associazione nell'esercizio del loro impiego od ufficio, sarà considerato come atto, omissione o trasgressione della rispettiva corporazione, compagnia od associazione alla quale essi appartengono. Lo stesso dicasi delle persone, che agiscono per o in favore della corporazione, compagnia od associazione.

Art. 38. — La presente legge, ad eccezione di quanto è disposto nell'articolo 3, entrerà in vigore il 1° maggio 1917. Da questa data sono abrogate: la legge 26 marzo 1910 che modifica la legge 20 febbraio 1907, concernente l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti; le leggi 20 febbraio 1907 riguardanti del pari l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, ad eccezione dell'articolo 34; la legge 3 marzo 1903 sullo stesso oggetto, ad eccezione dell'articolo 34; nonché tutte le altre leggi e parti di leggi contrarie alla presente.

La presente legge non abroga nè modifica le leggi in vigore circa l'immigrazione e l'esclusione dei Cinesi e loro discendenti, salvo quanto è disposto nel precedente articolo 9; così pure non abroga nè modifica l'articolo 6, cap. 453, terza Sessione del 58° Congresso, approvato il 6 febbraio 1905, nè la legge 2 agosto 1882, che regola il trasporto marittimo dei passeggeri, nè gli emendamenti relativi, salvo quanto è disposto nell'articolo 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non avranno efficacia sulle istruttorie, cause, azioni e procedure iniziate sugli affari o questioni civili o penali, pendenti nel momento in cui andrà in vigore la presente legge, salvo quanto è disposto nel terzo comma dell'articolo 9.

Per quel che riguarda le istruttorie, le cause, le azioni, le procedure, gli atti, gli affari o le questioni civili o penali suddette, le leggi o le parti di leggi abrogate o modificate dalla presente, continueranno ad avere pieno vigore.



Ordinanza 26 luglio 1917, del Dipartimento del Lavoro, che stabilisce l'obbligo agli stranieri del passaporto e di speciali informazioni per l'entrata negli Stati Uniti, durante la guerra.

Dopo regolare pubblicazione della presente ordinanza negli Stati Esteri, qualsiasi persona in partenza da uno stato estero per gli Stati Uniti (fatta eccezione per quelle persone in partenza dal Canada) con l'intenzione di entrarvi o di attraversarne il territorio, o di approdare ad uno dei suoi porti, sarà tenuta, prima che gli sia rilasciato il permesso di sbarco ad esibire il passaporto od altro documento equipollente, munito della propria fotografia controfirmata, e che dimostri completamente l'identità e la nazionalità del titolare. La moglie, la figlia di età inferiore ai ventuno anni e il figlio al disotto di sedici anni, possono essere inclusi nello stesso passaporto del rispettivo marito o genitore, allegando ad esso le fotografie di ciascuno. I figli maschi pertanto di età superiore ai sedici anni, devono avere il passaporto personale. Qualora però risulti al Segretario del Lavoro che il rifiuto del passaporto ad un marinaio sia stato motivato dal fatto di impedirgli lo sbarco nei porti americani per imbarcarsi su di altre navi, il Segretario del Lavoro può autorizzare l'ammissione dello stesso marinaio nel territorio Federale senza l'obbligo della presentazione del passaporto medesimo.

I passaporti degli stranieri dovranno essere muniti del visto dell'Autorità diplomatica o consolare americana, che risiede nello Stato dal quale gli stranieri iniziarono il viaggio per gli Stati Uniti.

Nel caso che lo Stato, dal quale lo straniero inizia il viaggio per gli Stati Uniti, non sia quello di cui egli è cittadino o suddito, il passaporto dovrà recare il visto dell'Autorità diplomatica o consolare del proprio Stato. Inoltre il passaporto o altro documento equipollente, rilasciato allo straniero che si dirige negli Stati Uniti, deve riportare il visto dell'Autorità consolare

americana del porto d'imbarco, ovvero, nel caso di arrivo per vie di terra, dell'Autorità residente nello Stato dal quale egli entra negli Stati Uniti. Tale visto sarà compilato nel modo seguente: « Visto numero.... Il latore parte per gli Stati Uniti di America entro il giorno... (data) ed il giorno... (data) ».

Allo scopo di accertare l'identità, la nazionalità ed i motivi pei quali gli stranieri si dirigono negli Stati Uniti (fatta eccezione di quelli provenienti dal Canada), ciascun straniero, tranne i funzionari debitamente accreditati, dovrà, dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, presentare — tanto all'Autorità diplomatica o consolare americana, che gli rilascia il visto sul passaporto nello Stato estero, donde egli inizia il viaggio per gli Stati Uniti, quanto all'Autorità americana del porto di sbarco o della stazione di confine negli Stati Uniti medesimi, — una dichiarazione scritta, contenente il cognome, nome, la professione e la nazionalità del titolare, il luogo di nascita e il nome dei componenti la propria famiglia che lo accompagnano, nonchè le indicazioni seguenti:

- (1) Data e luogo di nascita del titolare del passaporto;
- (2) Nazionalità e razza del padre e della madre;
- (3) Ultima residenza all'estero, ed in caso di soggiorno in diverse località durante gli ultimi cinque anni, indicare le dette località;
- (4) Se il titolare del passaporto ha soggiornato negli Stati Uniti, indicare le date ed i motivi del suo soggiorno e le località e gli indirizzi di residenza o di soggiorno;
- (5) La data fissata per la sua partenza per gli Stati Uniti; se viaggia per mare il porto d'imbarco e il nome del piroscafo sul quale egli si imbarca;
- (6) Cognome e nome ed indirizzo di persone di sua conoscenza tanto nello Stato dal quale inizia il viaggio quanto negli Stati Uniti;
- (7) La presunta durata ed il motivo del suo viaggio negli Stati Uniti, comprovando tale motivo con documento od in altro modo, la località o le località negli Stati Uniti dove egli si propone di soggiornare o di risiedere;

(8) Che il titolare conosce le disposizioni dell'articolo 3 della legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917, che esclude alcune determinate categorie di stranieri dagli Stati Uniti, e che egli è convinto di non appartenere ad alcuna di quelle categorie;

(9) Che il titolare si rende conto che, qualora al suo arrivo in un porto degli Stati Uniti risultasse che egli appartiene ad una delle categorie escluse dalla legge, sarà deportato e, se ciò non fosse possibile, sarà internato, per un tempo indeterminato, in una stazione di immigrazione od altro luogo di concentramento. Che inoltre, il titolare suddetto comprenda ed assuma tutti i rischi che derivano da un possibile viaggio di rimpatrio, pel fatto di non essere ammesso nel territorio conformemente alla legge. Che infine la moglie e i figli minorenni, che non intendono di risiedere con il marito o padre negli Stati Uniti, facciano risultare ciò con apposita dichiarazione.

Ciascuna dichiarazione, in triplice esemplare, compilata nel modo su indicato, dovrà essere fatta o confermata con giuramento in presenza di una Autorità diplomatica o consolare e munita della fotografia del dichiarante e del timbro d'ufficio. La dichiarazione in parola dovrà essere fatta almeno due settimane prima del giorno fissato per la partenza, salvo i casi di urgenza straordinaria. Un esemplare di essa sarà trattenuto dall'Autorità diplomatica o consolare, presso la quale fu presentato il passaporto pel visto; l'altro sarà spedito immediatamente al Commissario dell'immigrazione o ispettore delegato del porto degli Stati Uniti, nel quale il titolare intende di sbarcare; il terzo esemplare verrà allegato al passaporto in maniera però da poterlo ritirare all'atto della partenza dello straniero dagli Stati Uniti. Questo terzo esemplare dovrà essere presentato col passaporto sia al funzionario del porto di sbarco negli Stati Uniti, incaricato della verifica dei passaporti, sia al funzionario dell'immigrazione, incaricato dell'esame dello straniero ed a qualsiasi altro funzionario degli Stati Uniti incaricato di verificare tali documenti.

Nessun compenso sarà percepito dalle Autorità diplomatiche o consolari degli Stati Uniti pel rilascio di tale dichiarazione o per il visto dei passaporti.

Nessuna Autorità diplomatica o consolare americana apporrà

Il visto al passaporto di unò straniero nemico degli Stati Uniti allo scopo di autorizzarlo di entrarvi, senza una previa autorizzazione del Governo federale.

Per ovviare nelle condizioni attuali, per quanto sia possibile, ai rigori o pericoli della deportazione, l'Autorità diplomatica o consolare, alla quale è presentato il passaporto pel visto, assumerà tutte le necessarie informazioni per accertare se il titolare appartiene ad una delle categorie di stranieri, esclusi dall'ammissione negli Stati Uniti, secondo l'articolo 3 della legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917, e qualora a giudizio della detta Autorità lo straniero appartenga ad una delle suddette categorie, essa ne informerà lo straniero, facendo presente il grave rischio al quale si espone nel tentare il viaggio per gli Stati Uniti. Pertanto se lo straniero insista di recarsi negli Stati Uniti l'Autorità competente nell'apporre il visto sul passaporto, risultato regolare, dovrà fare la speciale annotazione: «avvertito che probabilmente sarà respinto o internato». Questa annotazione verrà ripetuta dalla stessa Autorità sulla copia da inviare al competente funzionario per l'immigrazione negli Stati Uniti, indicando le ragioni che l'hanno motivata.

Gli stranieri che possono cadere a carico della pubblica beneficenza per qualsiasi causa, sono esclusi dall'ammissione, in conformità dell'anzidetto articolo 3.

Durante l'attuale stato di guerra se gli stranieri, che domandano di entrare negli Stati Uniti, non forniscono sufficienti informazioni intorno alla loro nazionalità e identità personale, saranno, qualora entrassero nella Confederazione, soggetti ad essere internati quali nemici e a cadere a carico della beneficenza pubblica. Così i funzionari dell'immigrazione non ammetteranno negli Stati Uniti gli stranieri sprovvisti di passaporto od altro documento ufficiale, che non comprovi la identità personale e la nazionalità dello straniero o che manchi del visto prescritto nella presente ordinanza. Gli stessi funzionari provvederanno al rimpatrio degli stranieri, nei rispettivi paesi di provenienza, a spese del vettore che li ha trasportati. Per quanto riguarda i marinai stranieri, questi non saranno respinti, a meno che chiedano di essere ammessi permanentemente e non occorranò documenti per

accertare se siano o no nemici degli Stati Uniti. Non saranno pure respinti quegli stranieri provenienti da paesi contigui, che possono essere ammessi temporaneamente pei lavori agricoli alle condizioni stabilite dalla circolare del Dipartimento del lavoro in data 23 maggio 1917 e relativi allegati. I marinai stranieri sprovvisti del passaporto od altro documento regolare, comprovante la loro identità o nazionalità, possono essere pertanto trattenuti fino a che giungano i passaporti dalle Autorità consolari dei paesi ai quali appartengono.

Qualunque straniero, che entri negli Stati Uniti in contravvenzione alle disposizioni della presente ordinanza, sarà arrestato a norma dell'articolo 22 del regolamento sull'immigrazione, per essere rimpatriato nello Stato di provenienza, e soggetto all'internamento fino a quando il rimpatrio possa essere effettuato.

Legge 19 ottobre 1918 sul rimpatrio negli Stati Uniti degli stranieri che prestarono servizio nell'esercito o nell'armata americana o nelle forze degli altri Stati alleati.

Nonostante le disposizioni dell'art. 3 della legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917, che proibisce l'entrata negli Stati Uniti degli stranieri che possono cadere a carico della pubblica beneficenza, o che hanno difetti fisici, o che sono vincolati da contratto di lavoro, o che immigrarono in seguito a sollecitazioni per mezzo della stampa, pubblicate o diffuse in paesi stranieri, o che sono stati aiutati ad immigrare negli Stati Uniti ovvero muniti di biglietto di viaggio o prezzo di trasporto pagato con denaro altrui, o da una corporazione, associazione, società, municipalità o Governo estero, e degli immigranti clandestini od analfabeti; saranno riammessi gli stranieri legalmente residenti negli Stati Uniti e che fino ad ora o in seguito si siano iscritti od arruolati nell'Esercito o nell'Armata degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Stato belligerante, alleato degli Stati Uniti nella guerra attuale, e gli stranieri legittimamente residenti nella Confederazione, arruolatisi a servizio degli Ceco-Slovacchi e dei Polacchi o di altri eserciti indipendenti, alleati con gli Eserciti americani o degli altri belligeranti facenti parte delle potenze alleate con gli Stati Uniti. Tali stranieri potranno, entro un anno dal termine della guerra, chiedere la riammissione, purchè abbiano ottenuto lodevole congedo dal servizio militare, e, se riformati potranno chiedere la riammissione entro due anni. Gli stranieri compresi in una delle anzidette categorie, che, a norma dello stesso articolo 3 della legge sull'immigrazione, non possono essere ammessi nel territorio perchè sono affetti da anomalie psichiche, o perchè hanno sofferto, in qualunque periodo di tempo precedente, uno o più attacchi di pazzia, o perchè sono affetti da tubercolosi o da malattia ributtante o contagiosa, saranno riammessi se venga provato che tali infermità furono acquisite durante il servizio militare. Qualora tali stranieri facciano ritorno negli Stati Uniti, a norma della presente deliberazione, entro due anni dopo il termine della guerra, non saranno sottoposti al pagamento della tassa individuale prevista nella Legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917.

ATTI UFFICIALI

Decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita del Regno.⁽¹⁾

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — Norme relative all'entrata e all'uscita dei cittadini dal Regno.

Art. 1. — Ogni cittadino italiano, per uscire dal Regno o per entrarvi, deve essere provvisto del passaporto per l'estero.

Il passaporto deve essere munito di recente fotografia del titolare e di quelle delle altre persone iscrittevi a norma dell'articolo 4 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, autenticate tutte dal sindaco o dall'autorità concedente. Anche le firme apposte al passaporto dal titolare e dalle altre persone suddette debbono essere autenticate.

La fotografia non è necessaria per gli iscritti di età non superiore ai 12 anni, che viaggino con persona la cui fotografia sia annessa al passaporto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1916, n. 179.

Art. 2. — Il passaporto può essere rifiutato, ritirato o revocato da qualunque autorità circondariale di pubblica sicurezza anche per motivi di pubblico interesse.

Ogni reclamo deve essere diretto al ministro degli affari esteri.

Art. 3. — Il passaporto non dà diritto ad uscire dal Regno se non vi sia stato apposto il visto di un'autorità circondariale di pubblica sicurezza, in data non anteriore a giorni 15, salvo che il passaporto stesso sia stato rilasciato entro questo termine.

Per coloro che si recano da un porto del Regno oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, il termine indicato è di due mesi.

Il visto è gratuito; non può essere apposto senza il nulla osta del Commissariato dell'emigrazione, e può essere rifiutato o revocato da un'autorità circondariale di pubblica sicurezza anche per motivi di pubblico interesse.

Art. 4. — Il passaporto non dà diritto ad entrare nel Regno se non vi è stato apposto il visto da una R. Ambasciata o Legazione ovvero da un R. Consolato di 1^a categoria, che sia retto da un funzionario di carriera. Nel visto vengono stabiliti per ogni viaggio la durata di validità del visto medesimo ed il luogo di accesso nel territorio del Regno.

Il visto è gratuito e può essere rifiutato o revocato anche per motivi di pubblico interesse.

Sono esenti dall'obbligo del visto, di cui al presente e al precedente articolo, i passaporti diplomatici.

Art. 5. — Salvo quanto è disposto nell'art. 31, per i cittadini che risiedono nel territorio nazionale o estero entro la zona di 15 chilometri dalla linea di frontiera e devono, per ragioni di lavoro, di professione, di commercio e simili, recarsi spesso nella zona contigua di pari estensione del territorio estero o nazionale, il visto vale tanto per uscire dal Regno quanto per entrarvi, durante un periodo di tempo determinato non superiore ad un mese.

L'estensione della suindicata zona può essere ristretta, con decreto prefettizio, per esigenze militari.

Art. 6. — Le Regie autorità diplomatiche e consolari indicate nell'art. 4, possono, in deroga alle norme del presente Capo I e

delle altre vigenti in materia, e secondo le istruzioni loro impartite dal Ministero degli affari esteri, rilasciare in casi eccezionali ai cittadini che risiedono nel rispettivo distretto un passaporto con fotografia, valido per un solo viaggio di andata nel Regno, con la indicazione del luogo di passaggio della frontiera o del porto di sbarco e del luogo di destinazione.

Art. 7. — Le contravvenzioni al presente Capo I sono punite con l'ammenda da lire 10 a lire 100, ed in caso di recidiva con l'arresto da 10 giorni a 3 mesi, salva l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 8. — Sono fatte salve le altre norme concernenti il rilascio dei passaporti per l'estero, l'entrata e l'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente Capo I.

CAPO II. — *Norme relative al transito dei valichi di frontiera e all'accesso alle zone adiacenti.*

Art. 9. — È punito coll'ammenda non inferiore a lire cinquanta, ovvero coll'arresto non inferiore a cinque giorni chiunque non osservi le disposizioni delle autorità civili e militari concernenti il divieto di transito, ovvero le condizioni e modalità pel transito in determinati valichi di frontiera, o comunque l'accesso a determinate zone adiacenti ai valichi stessi.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

CAPO III. — *Norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno dei sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana.*

Art. 10. — I sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana dimoranti nel Regno, i quali si recano all'estero, debbono essere muniti di un passaporto speciale (modello A).

Tale passaporto è rilasciato esclusivamente dal Ministero degli affari esteri, previo « nulla osta » del Ministero dell'interno,

pel tramite del quale le Regie prefetture debbono far pervenire le domande, che sono loro presentate personalmente dagli interessati, avendo cura d'indicare l'età, paternità, luogo di nascita e connotati del richiedente, secondo la lista seguente: (Statura m. . . Età. . . Fronte. . . Occhi. . . Naso. . . Bocca. . . Capelli. . . Barba. . . Baffi. . . Colorito. . . Corporatura. . . Segni particolari. . . Condizione. . . Nato a. . . Domicilio. . .); e di allegarvi la fotografia in duplice esemplare, uno dei quali da conservarsi presso il Ministero degli esteri, debitamente firmati dal richiedente, attestando che la firma fu apposta in presenza dell'autorità che riceve la domanda.

Deve inoltre essere inviata la somma di L. 13,65 per tassa di concessione governativa. Qualora il richiedente non sia persona agiata la tassa è di L. 2,75.

Il rilascio del passaporto è gratuito per coloro che vanno all'estero a scopo di lavoro.

Sul passaporto del richiedente possono iscriversi, senza obbligo di fotografia, i suoi congiunti di età non superiore ai dodici anni, che lo accompagnino all'estero.

Art. 11. — Il passaporto speciale di cui all'articolo precedente non è valido che per una sola volta e pel solo viaggio di andata in un determinato Stato; deve essere utilizzato soltanto per il varico o porto in esso indicato, ed entro un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta.

Giunto a destinazione, il titolare del passaporto è tenuto a depositare tale documento presso il R. ufficio più vicino (Consolato di 1^a categoria, che sia retto da un funzionario di carriera, o altrimenti presso la R. Ambasciata o Legazione), il quale ufficio può rilasciargli, a richiesta e senza spesa, una dichiarazione da valere presso le autorità locali, redatta nei seguenti termini:

« La R. Ambasciata (o Legazione o Consolato) d'Italia in certifica, in base ai documenti prodotti, che il signor è originario di ».

Art. 12. — Se l'interessato intenda far ritorno nel Regno, deve presentarsi all'autorità diplomatica o consolare presso cui ha depositato il passaporto. Questa, previa accurate indagini sulla

condotta dell'interessato durante il tempo della dimora di lui all'estero, appone al passaporto un visto per l'ingresso nel Regno, indicando la durata di esso visto e la località di frontiera per l'accesso nel Regno o il porto di sbarco.

Tale visto è valevole per una sola volta ed è sottoposto al pagamento della prescritta tassa.

L'autorità diplomatica o consolare, che rifiuta il visto, deve informarne il Ministero degli esteri.

Art. 13. — L'interessato, qualora si trovi in località lontana da quella in cui ha sede il R. ufficio, ove è stato depositato il passaporto, può rivolgersi al R. ufficio compreso fra quelli indicati all'art. 11, più vicino alla sua dimora. L'autorità richiesta, dopo le opportune intese con l'ufficio depositario, avuto il passaporto, può apporvi il visto, previa le debite indagini, alle condizioni indicate nell'art. 12.

Art. 14. — I sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, i quali, trovandosi all'estero sforniti del passaporto di cui ai precedenti articoli, vogliano entrare nel Regno, debbono presentare personalmente domanda al R. ufficio più vicino al luogo di loro dimora, che trovisi compreso fra quelli di cui all'art. 11, indicando la ragione della domanda e quali referenze abbiano nel Regno. L'autorità richiesta ne riferisce al Ministero degli esteri, il quale, previo il nulla osta del Ministero dell'interno, può autorizzare di volta in volta l'autorità diplomatica o consolare a rilasciare all'interessato uno speciale passaporto (modello *B*), valido per una sola volta, ed esclusivamente per entrare nel Regno da un punto di accesso che verrà sullo stesso indicato.

Per ottenere tale passaporto, che deve essere utilizzato entro un periodo di tempo da determinarsi volta per volta, l'interessato è tenuto a presentare insieme con la domanda due esemplari della propria fotografia, che firma in presenza dell'autorità. Questa ritiene uno degli esemplari, ed applica l'altro sul passaporto con l'annotazione che tanto la fotografia, quanto il passaporto stesso sono stati firmati in sua presenza.

Pel passaporto speciale di cui al presente articolo, le autorità diplomatiche o consolari percepiscono le medesime tasse indicate

nell'art. 10, il cui ultimo capoverso è parimenti ad esso applicabile.

Art. 15. — Le contravvenzioni al presente Capo III sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e, in caso di recidiva, con l'arresto da dieci giorni a tre mesi, salva l'applicazione delle pene sancite pel reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 16. — Sono fatte salve le norme concernenti l'entrata e l'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente Capo III.

Il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 40, è abrogato.

CAPO IV. — *Norme relative all'entrata e all'uscita degli stranieri dal Regno.*

Art. 17. — È vietato agli stranieri di entrare nel territorio del Regno, anche per il solo transito, se non sono forniti di passaporto rilasciato dalle autorità dello Stato a cui appartengono o che ne ha assunto la tutela.

Il passaporto deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Sono dispensati dall'obbligo del passaporto i militari in distacco forniti di un documento ufficiale che attesti la loro qualità.

Art. 18. — Il passaporto dev'essere individuale e munito di recente fotografia e della firma del titolare, l'una e l'altra autenticate dall'autorità concedente. Altra copia della fotografia, parimenti autenticata anche nella firma appostavi, deve essere depositata presso l'autorità che per la prima volta appone il visto sul passaporto.

Sullo stesso passaporto possono essere iscritti, con la indicazione del loro stato civile, i congiunti di età non superiore ai dodici anni che accompagnano lo straniero.

Dal passaporto deve risultare se la cittadinanza del titolare sia originaria o acquisita, per naturalizzazione o per effetto di

legge; trattandosi di cittadinanza acquisita, devono essere indicate la data di acquisto e le cittadinanze precedenti.

Art. 19. — Il passaporto non dà diritto ad entrare nel territorio del Regno, neppure per il transito, se non vi è stato apposto il visto dalla R. Ambasciata o Legazione presso lo Stato in cui lo straniero risiede, o dal R. Consolato di 1^a categoria, retto da un funzionario di carriera, competente per territorio.

Il visto è necessario per ciascun viaggio e il termine della sua validità è indicato volta per volta dallo stesso R. agente diplomatico o consolare, il quale indica altresì la località dell'entrata nel territorio del Regno o il porto di sbarco, il luogo di destinazione e l'itinerario per giungervi.

L'itinerario e la destinazione possono variarsi nell'interno del Regno, coll'assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza, la quale indica nel passaporto il nuovo itinerario o la nuova destinazione.

Sono dispensati dall'obbligo del visto soltanto i passaporti diplomatici, rilasciati dal Governo di paesi alleati, purchè indichino il titolo ufficiale o la qualità diplomatica dei titolari.

I passaporti diplomatici rilasciati da altri Governi sono soggetti al visto, come i passaporti ordinari, ma senza indicazione di località e di termine, purchè anche dagli stessi risulti il titolo ufficiale o la qualità diplomatica dei titolari.

Art. 20. — Lo straniero deve presentarsi personalmente al R. agente diplomatico o consolare competente per il visto.

Il visto non può essere apposto se il richiedente non dà affidamento sulla sua condotta morale e politica e non giustifica i motivi per i quali intende entrare nel Regno.

Non è percepita alcuna tassa per le vidimazioni successive, entro l'anno dalla data del primo visto.

Art. 21. — Gli stranieri non possono uscire dal Regno se il loro passaporto non è stato vistato dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza in data non anteriore a cinque giorni.

Il visto è gratuito; esso deve indicare la località di passaggio della frontiera o il porto d'imbarco e l'itinerario per giungervi.

La località, il porto e l'itinerario non possono essere variati se non previo assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza da annotarsi sul passaporto.

In ogni caso, gli stranieri debbono presentarsi personalmente alla detta autorità.

Art. 22. — Salvo quanto è disposto nell'art. 32, per gli stranieri che, risiedendo in territorio nazionale o estero entro la zona di quindici chilometri dalla linea di frontiera, debbano, per ragioni di lavoro, di commercio, di professione o simili, molto spesso recarsi nella zona contigua di pari estensione del territorio estero o nazionale e siano conosciuti dalle Regie autorità, il visto può avere la durata massima di un mese, ed è valido tanto per entrare nel Regno quanto per uscirne.

È in facoltà delle Regie autorità di dispensare i detti stranieri dal presentarsi personalmente per la vidimazione del passaporto.

L'estensione della suindicata zona può essere ristretta con decreto prefettizio, per esigenze militari.

Art. 23. — Pei sudditi degli Stati coi quali l'Italia è in guerra o coi quali sono interrotte le relazioni diplomatiche, le Regie autorità diplomatiche o consolari non possono apporre il visto sul passaporto, agli effetti dell'entrata nel Regno, se non in seguito a speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno, della quale deve esser fatta menzione sul passaporto medesimo.

Tale autorizzazione dev'esser chiesta al Ministero degli affari esteri, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche estere, che hanno assunto nel Regno la tutela degli interessi degli Stati ai quali i predetti stranieri appartengono.

Pei sudditi di Stati alleati o neutrali oriundi di Stati coi quali l'Italia è in guerra o coi quali sono interrotte le relazioni diplomatiche, il visto non può essere apposto senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno da richiedersi dalle Regie autorità diplomatiche o consolari pel tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 24. — I contravventori alle disposizioni degli articoli 17, primo comma, 19, 21, 22 del presente decreto sono puniti con

l'ammenda da lire 20 a lire 200, ovvero con l'arresto fino a dieci giorni; sono puniti con l'ammenda da lire 30 a lire 300, e con l'arresto da tre giorni a tre mesi i contravventori al disposto dell'articolo 23 e gli stranieri che modificano il luogo di destinazione senza il previo assenso dell'autorità di pubblica sicurezza; salva in ogni caso l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

CAPO V. — *Norme speciali per l'entrata o l'uscita dal Regno delle persone che siano dirette alle zone di guerra o ne provengano.*

Art. 25. — I cittadini italiani, i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e i sudditi di Stati alleati che dimorano nel territorio delle operazioni o nel territorio delle retrovie o che vi hanno dimorato, non possono uscire dal Regno se, oltre l'osservanza delle norme vigenti in proposito, non abbiano ottenuto l'assenso del Comando supremo del R. esercito (Segretariato generale per gli affari civili), cui debbono essere dichiarati la destinazione, lo scopo e la durata del viaggio.

La stessa norma si applica ad ogni altro straniero che dimora in qualsiasi località della zona di guerra.

Art. 26. — I sudditi di Stati neutrali che hanno già dimorato in zona di guerra non possono uscire dal Regno se non decorsi quindici giorni da quello in cui si sono allontanati dal territorio delle retrovie o dal territorio esterno alle retrovie, o decorso un mese, se dimoravano nel territorio delle operazioni.

Art. 27. — I sudditi di Stati neutrali che dimorano nel territorio delle retrovie o esterno alle retrovie, non possono essere autorizzati ad uscire dal Regno se non dopo una sosta di giorni quindici, nel luogo indicato dal Comando supremo, tra quelli designati dal Ministero dell'interno. Per coloro che dimorano nel territorio delle operazioni la sosta, non inferiore a giorni quindici, è stabilita caso per caso dal Comando supremo.

Queste norme si applicano anche ai sudditi di Stati neutrali che, dimorando fuori della zona di guerra, vi si rechino per soffermarvisi e poi uscire dal Regno.

Art. 28. — Per i sudditi di Stati nemici e di Stati alleati o neutrali, oriundi di Stati nemici, che, dimorando o avendo dimorato in zona di guerra, chiedono di uscire dal Regno, il Comando supremo stabilisce di volta in volta speciali cautele.

Art. 29. — Il Commissariato dell'emigrazione, prima di dare alla competente prefettura il nulla osta per il rilascio del passaporto o del visto chiesto da cittadini italiani che dimorano o che hanno soggiornato nelle zone di guerra di cui all'art. 25, chiede l'assenso al Comando supremo, comunicandogli gli estremi della domanda e aggiungendovi ogni utile informazione e il parere dell'autorità militare locale.

La stessa procedura deve essere seguita dalla prefettura competente quando il richiedente è straniero, e dal Ministero degli affari esteri quando si tratta di sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana.

Art. 30. — I sudditi di Stati nemici o neutrali e i sudditi di Stati alleati, oriundi di Stati nemici, che intendono recarsi nel Regno, non hanno facoltà di entrare in zona di guerra, salvo per il transito necessario sulle linee ferroviarie ivi comprese. Le Regie autorità diplomatiche e consolari hanno cura di far risultare tale divieto nel visto che appongono ai passaporti stranieri.

Il Comando supremo può concedere permessi speciali, in deroga a tale divieto, su richiesta dalla quale debbono risultare lo scopo, la destinazione e la durata del viaggio. Le Regie autorità diplomatiche e consolari trasmettono la richiesta, corredandola di ogni utile informazione, e, quando il permesso sia stato concesso, debbono farne esplicita menzione sul passaporto.

Allo straniero che abbia ottenuto questo permesso sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

Art. 31. — I cittadini italiani, i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e i sudditi di Stati alleati non oriundi di Stati nemici i quali intendano recarsi o tornare nel Regno, non possono, senza il preventivo assenso del Comando supremo, entrare in zona di guerra, salvo per il transito necessario sulle linee ferroviarie ivi comprese. Tale assenso deve essere richiesto a cura delle RR. autorità diplomatiche e consolari e dalle medesime annotato sul passaporto.

Art. 32. — Il nulla osta del Comando supremo vale per una sola volta.

In casi assolutamente eccezionali ed unicamente per coloro che, dimorando in territori di frontiera, debbono, per comprovate ragioni di lavoro, di commercio e simili, varcare molto spesso il confine e sono personalmente conosciuti dalle Regie autorità, il nulla osta può valere anche per un periodo di tempo determinato, non superiore a un mese.

Art. 33. — Lo straniero, che entra in zona di guerra, deve nella prima località di sosta fare immediatamente la dichiarazione di soggiorno di cui al R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, prorogato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, ed è tenuto a ripeterla in tutti i successivi trasferimenti, anche se la sosta sia di breve durata ed i trasferimenti abbiano luogo nello stesso giorno.

Art. 34. — Tutte le autorità militari e civili alle quali in zona di guerra, a termini dei paragrafi 10, 14 e 15 delle « Norme » emanate dal Comando supremo il 1° ottobre 1915, spetta rilasciare permessi di soggiorno, curano che questi permessi siano, quando si tratti di stranieri, annotati anche sul passaporto e sulla dichiarazione di soggiorno.

Art. 35. — Del nulla osta del Comando supremo e, quando occorra, della attestazione relativa alla sosta di cui all'art. 27 o alle speciali cautele di cui all'art. 28 del presente decreto, deve essere fatta esplicita menzione per i cittadini italiani sul passaporto per l'estero, per i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana sullo speciale passaporto per l'estero istituito in loro favore, e per gli stranieri sul passaporto rilasciato loro dalle autorità dello Stato cui appartengono o che ne ha assunto la tutela.

Questi documenti devono essere muniti della fotografia del titolare, debitamente autenticata, al pari della sua firma.

Art. 36. — Le autorità di pubblica sicurezza nel ricevere, a termini dell'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, la dichiarazione di soggiorno di uno straniero proveniente da zona di guerra e nel ritirare dal medesimo la ricevuta della dichiarazione precedente, debbono far risultare nella nuova dichiarazione e nella

nuova ricevuta la provenienza dalla detta zona con la indicazione della località. Tale annotazione è ripetuta in ogni successivo trasferimento sulle nuove dichiarazioni e sulle ricevute relative.

Art. 37. — Per tutti gli effetti del presente Capo V sono equiparate alla zona delle retrovie le piazze forti militari marittime indicate nel R. decreto 20 maggio 1915, n. 795.

Al comandanti militari delle dette piazze spettano tutte le attribuzioni che il presente Capo V deferisce al Comando supremo del R. esercito.

Art. 38. — Il contravventore alle norme degli articoli 25, primo comma, e 33 del presente decreto è punito coll'ammenda da L. 20 a L. 200, ovvero coll'arresto sino a dieci giorni; il contravventore alle norme degli articoli 25, secondo comma, 26, 27, 28, 30 e 31 è punito coll'ammenda da L. 30 a L. 300 e coll'arresto da tre giorni a tre mesi, salva in ogni caso l'applicazione delle altre pene sancite per i maggiori reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 39. — Sono fatte salve tutte le altre disposizioni relative all'entrata e all'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie a quelle del presente Capo V.

CAPO VI. — *Norme relative al soggiorno degli stranieri nel Regno.*

Art. 40. — L'art. 1° del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è abrogato.

Art. 41. — Il testo dell'art. 3 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è modificato come segue:

« Lo straniero che parta dal Comune, ove ha fatto la dichiarazione, a norma dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, per altra località del Regno, è obbligato entro il termine di 24 ore dalla partenza a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova.

Ad eguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento ».

Art. 42. — Il testo del primo comma dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è modificato come segue:

« Gli stranieri che dimostrino di trovarsi iscritti nel registro di popolazione in un Comune del Regno, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza per la dichiarazione prescritta dall'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, purchè nel termine di 24 ore la facciano pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta ».

Art. 43. — La dichiarazione di cui al R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, deve essere fatta in conformità al modello C annesso al presente decreto.

CAPO VII. — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti e disposizioni finali.*

Art. 44. — Gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente decreto possono essere espulsi dal Regno con decreto del prefetto, previa autorizzazione del ministro dell'interno.

Questa disposizione non si applica agli italiani non regnicoli.

Art. 45. — In tutti gli alberghi e altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede dev'essere affissa in modo visibile, nel vestibolo e nelle sale di convegno una copia del presente decreto.

Art. 46. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e avrà effetto fino alla pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1916..

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SONNINO — MOR-
RONE — CORSI.

Seguono gli allegati.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. del registro
N. del passaporto

Connotati.

Statura
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari.
Condizione
Nato a.
Domicilio

Firma del titolare

In nome

Il Ministro degli affari esteri prega le autorità civili e militari di Sua Maestà e delle potenze amiche ed alleate di lasciare liberamente passare N N (nome e paternità) nato suddito austro-ungarico di nazionalità italiana dimorante nel Regno e che si reca a uscendo dall'Italia da (località di frontiera o porto d'imbarco).

Il presente passaporto rilasciato a Roma li . . . millenovecento . . . dovrà essere utilizzato, sotto pena di nullità, entro giorni . . . dalla predetta data di rilascio, ed è valido per una sola volta e pel solo viaggio di andata.

Fotografia

Timbro

Il Ministro

Nota. — Giunto a destinazione il titolare è tenuto a depositare nel termine di 48 ore il presente passaporto presso (R. ufficio presso cui dovrà rimanere depositato il passaporto fino al ritorno del titolare nel Regno).

Visto, Il *Ministro dell'interno*: ORLANDO.

N. del registro
 N. del passaporto
Connotati
 Statura
 Et 
 Fronte
 Occhi
 Naso
 Bocca
 Capelli
 Barba
 Baffi
 Colorito
 Corporatura
 Segni particolari
 Condizione
 Nato a
 Domicilio

R. (1) in
 Il sottoscritto, R. d'Italia in visto il
 decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916 n. 895, prega le autorit  civili e mi-
 litari di lasciare liberamente passare
 (nome e paternit ), nato a suddito austro-ungarico
 di nazionalit  italiana, residente a autorizzato a
 recarsi in Italia entrandovi da (localit 
 di frontiera o porto di sbarco).

Il presente passaporto rilasciato a li
 millenovecento dovr  essere utilizzato, sotto pena di nullit ,
 entro giorni dalla predetta data di rilascio ed   valido
 per una sola volta, ed esclusivamente per entrare nel Regno.

Fotografia

Timbro

Firma del titolare

Il

(1) Ambasciata, Legazione, Consolato d'Italia.

Visto, *Il ministro dell'interno*: ORLANDO

I. Parte da conservarsi presso l'ufficio a cui la dichiarazione viene presentata.

Soggiorno degli stranieri.

Provincia di _____ Comune di _____

Nome e cognome _____ della madre _____
 nome e cognome del padre _____

nome e cognome del coniuge _____ il _____ di nazionalità _____ ha dichiarato di trovarsi in
 natal _____ di condizione _____ ed ora proveniente da _____
 a _____ di cittadinanza _____ proveniente da _____

Italia dal _____ di dimorare in (recapito completo) _____
 con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano; di essere

munil _____ dei seguenti documenti: _____
 di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare _____

di essere venut _____ in Italia a scopo di _____ o di impiego _____ per _____
 e di essersi ora trasferito a _____

di trattenerci presumibilmente _____ dei seguenti beni _____
 di essere in possesso a titolo di _____

immobili rustici ed urbani siti nel Regno a _____

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio _____

presso _____ li _____ 191 _____

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di
 soggiorno N. _____ rilasciata addi _____
 dal _____ di _____



Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di R. S.

Soggiorno degli stranieri in Italia.

Provincia di _____

Comune di _____

L'autorità di pubblica sicurezza ha ricevuto da _____

_____ figli di _____ e di _____

coniugata con _____ nat _____ a _____ il _____

di nazionalità _____ di cittadinanza _____

di condizione _____ la dichiarazione di soggiorno in Italia.

La suddetta persona ha dichiarato di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio

militare _____

_____ o di impiego _____

di essere venuti in Italia allo scopo di _____

e di dimorare in (recapito completo) _____

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano.

La presente ricevuta deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicu-

rezza e di polizia giudiziaria. Il possesso di essa costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata

dichiarazione.

II. Parte da consegnarsi al dichiarante.

_____ di _____ 191 _____



Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

III. Parte da spedirsi dall'autorità locale all'autorità circondariale di P. S. o da conservarsi in bianco dall'autorità circondariale stessa quando la dichiara- zione è fatta alla medesima.

Soggiorno degli stranieri.

N. _____

Provincia di _____ Comune di _____

Nome e cognome _____ della madre _____ nome e cognome del padre _____
nal _____ il _____ nome e cognome del coniuge _____
di cittadinanza _____ di condizione _____ di nazionalità _____
Italia dal _____ proveniente da _____ ed ora proveniente da _____
di dimorare in (recapito completo) _____ con i congiunti, di età non _____
superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano; di essere muniti dei seguenti docu-
menti: _____ di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi _____
di servizio militare _____ o di impiego _____
di essere venuti in Italia a scopo di (indicazioni particolareggiate) _____ di trattenervisi presumibil-
e di essersi ora trasferito a _____ per _____ dei seguenti beni _____
mente _____ di essere in possesso a titolo di _____
immobili rustici ed urbani siti nel Regno a _____
e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio _____
presso _____ li _____ 191 _____

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di
soggiorno N. _____ rilasciata addì _____
dal _____ di _____



Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Soggiorno degli stranieri in Italia.

N.

Provincia di Comune di

Nome e cognome della madre nome e cognome del padre
 nat. a il nome e cognome del coniuge
 di cittadinanza di nazionalità ha dichiarato di trovarsi in
 Italia dal ed ora proveniente da con i congiunti di età non
 di dimorare in (recapito completo) di essere muniti dei seguenti docu-
 superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano: di essere presso il proprio Stato i seguenti obblighi
 menti: o di impiego
 di servizio militare di trattenevoli presumibili
 di essere venuti in Italia a scopo di (indicazioni particolareggiate) dei seguenti beni.
 e di essersi ora trasferito a per
 mente di essere in possesso a titolo di
 immobili rustici ed urbani siti nel Regno a
 e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

..... li 191

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di
 soggiorno N. rilasciata addi
 dal di

Bollo
 di ufficio

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

IV. Parte da spedirsi direttamente, senza foglio di accompagnamento, all'ufficio del Bollettino delle Ricerche del Ministero dell'Interno, via Mantellate, 7, in Roma, dall'autorità alla quale la dichiarazione è stata presentata.

Generalità dei congiunti, di età non superiore al 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Visto, Il Ministro dell'interno: ORLANDO.